

2

CAMERA DEI DEPUTATI

---

Sessione 1869

---

Proposta di Legge presentata nella tornata del 23, gennaio 1869.  
dal Ministro *Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO


---

Relatore

Approvata nella tornata del

186

---



*al sommitate*  
**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

*il 27 novembre 1889*

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 <i>Pizzani</i>	Uff. 6 <i>Alberici</i>
„ 2 <i>Marzulli</i>	„ 7 <i>Bove</i>
„ 3 <i>Cusi</i>	„ 8 <i>G</i>
„ 4 <i>De Pasquale</i>	„ 9 <i>G</i>
„ 5 <i>Abignente</i>	

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Marzulli P.*  
 Segretario *Pizzani*  
 Relatore *Cusi*

**PRESENTATA LA RELAZIONE**

*il \_\_\_\_\_*

Approvata la Legge nella tornata del \_\_\_\_\_

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Alle ore <i>4 pm</i>	del <i>26 novembre 1889</i>	nel <i>gab. 52</i>
Alle ore <i>4 pm</i>	del <i>10 dicembre</i>	nel <i>id.</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA

DE' CULTI

2<sup>a</sup> Divisione

N. 15/leg. rit.

AFFARI PENALI

Indicare nella risposta la Divisione  
ed il Numero della presente

Oggetto

Procedimento contro il deputato  
Cristiano Sobbia

Firenze, il 2 Agosto 1876

W. 2617  
L. 297  
1876/2.

12

Il sottoscritto accusa ricevuta  
alla C. S. degli atti del processo contro  
l'onorevole deputato Cristiano Sobbia,  
tenutosi con la nota del 27 luglio p.p.  
N. 3099 e ne dà ringrazia.

Pl. Ministro -

Ferreri

A Sua Eccellenza  
Il Sig. Presidente  
della Camera dei Deputati



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI  
GRAZIA E GIUSTIZIA

E  
DE' CULTI

*N.º 3289 R. P.  
de. Min. Giust. 1870 / N.º 2.*

*B*

*Firenze 4 Marzo 1870.*

Cabinetto Particolare

*Oggetto*

*Trasmissione degli Atti  
del procedimento penale contro  
L'Onorevole Dep. Cristiano Lobbia.*

*Giusta la richiesta di V. E. del 26  
Novembre 1869, N.º 2654, con cui comunicava  
al sottoscritto la deliberazione della Camera, riu-  
nata in Comitato, del precedente giorno 25, di  
richiamare nella loro integrità gli atti del procedi-  
mento penale contro L'Onorevole Deputato Cris-  
tiano Lobbia, onde prendere ad esame la domanda  
di autorizzazione a procedere contro di Lui, il  
sottoscritto ha il pregio di trasmetterle ora qui  
uniti, tutti gli atti del procedimento medesimo  
distinti in quindici volumi, e prega la S. V.  
d'un cenno di ricevuta.*

*A*

*A Sua Eccellenza  
Il Signor Presidente  
della Camera dei Deputati*

*Il Ministro  
Paoli*

*Firenze*

16

*Copias*  
*della*  
*Sentenza Lobbia ed Altri*

---

Copia di Sentenza Lobbia ed altri. 11

---

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele II.  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

---

Il Tribunale Civile e Correttoriale di  
Firenze composto degli Illustri Signori:  
Cav. A. Cantini Vice Presidente, J. Bonelli  
ed E. Porfumo Giudici, coll'intervento del  
Pubblico Ministero Sig. Cav. A. Cerini Seg-  
gente la P.<sup>a</sup> Procura presso questo Tribu-  
nale e dell'inscrritto S. Cancelliere questo  
ultimi non presenti alla notazione, ha  
proferito la seguente sentenza.

Nella Causa contro

Lobbia Cristiano del fu Domenico nato ad  
Ariano / Provincia di Vicenza / Minorente  
in Firenze, rel. Maggiore di Stato Maggiore  
e Deputato al Parlamento Italiano contro  
maestrali Giudici

Martignati Antonio del fu Dionisio nato a  
Cappano / Provincia di Vicenza / Minorente

chiuso nei due flichii che teneva in mano:  
soggiunse infine che nel giorno in cui fosse  
nominata una Commissione d'inchiesta  
si sarebbe fatto un dovere di presentarli e con-  
seguarli alla medesima e di presentarsi egli  
stesso insieme ai testimoni per essere contem-  
poraneamente esaminati. Tali afferma-  
zioni produssero profonda sorpresa, e dopo  
vive orazioni la Camera deliberò la presa  
in considerazione della già fatta proposta.  
Fu dipoi votata l'inchiesta, nominati i  
membri della Commissione, la quale  
incominciò ben presto i suoi lavori ed  
invitò il Deputato Lobbia a presentarsi  
avanti di lei nel dì 16. Giugno a ore  
nove antimeridiane.

Che prima di questa epoca e fino dal 9. Giugno  
era già noti i nomi degli altri testimo-  
ni che dovevano confermare le dichiarazioni  
contenute nei pieghi per essere state pubblicate  
anche dalla Gazzetta del popolo di Tirane.  
Che all'epoca suddetta e fino e dopo il 16. Giugno

19

nonno aveva cognizione dell'avvenuta Dolosa sottrazione di una lettera che il Deputato Brenna aveva scritto al suo cognato Deputato Lambri relativa alle operazioni che avevano intraprese con l'Amministrazione della Regia all'infuori di chi operò e partecipò a detta sottrazione, e delle persone danneggiate da quella, le quali anche dopo la prima metà di quel mese dovevano essere convinti che la lettera sottratta era in possesso di persone estranee al Parlamento per le premure di ribatte che praticarono e fecero in altri fare presso coloro che di fatto avevano in mano la lettera medesima. Che l'imputato Deputato Lobbia la di cui abitazione è nella Via Mazzetta di questa Città fino da due mesi circa era solito andare alla Casa del Martinati, che rimane in Via S. Antonino segnata d. N. 2.° piano, ove pure convenivano gli altri Deputati, e le sue visite furono assai frequenti

ad esso ripetute nel medesimo giorno nel  
mese di giugno.

Che sulle ore 8<sup>1/2</sup>. della sera del 15. giugno i  
firmatari le dichiarazioni contenute nei già  
ricordati piogghi, che sono gli odierni impu-  
tati, si ritrovarono tutti in casa Martiniati  
per concertarsi insieme, siccome hanno affer-  
mato, dovendo l'indomani presentarsi alla  
Commissione d'Indagine sulle ore Dieci e  
mezzo se ne allontanarono gli imputati Sabbia  
Carguato e Benelli che procedono insieme  
fuori in piazza della Signoria.

Che circa le ore undici e mezzo l'imputato Dott.  
Sabbia fu incontrato solo nella mentovata  
Piazza.

Che nella notte del 15. al 16. giugno veduto quando  
era incominciata da 15. o 20. minuti al più  
al canto di Via dell'Amorico e Via S. Antonio  
furono operate due esplosioni d'arme. Da fuori  
a brevissimo intervallo l'una dall'altra,  
susseguite da voce che diceva "Couri, Couri,  
mi affaffinano, infame affaffino", e dalle

persone che in maggior numero presenziarono  
 quel punto appena avvenuta la seconda esplo-  
 sione per essersi affacciate alle finestre della  
 loro abitazioni furono vedute due persone, una  
 che quasi sorreggeva l'altra e che si diressero  
 allo stabile di N° 20. ove penetrarono, quando  
 taluno richiamatovi dalle udite esplosioni  
 e grida era prefisso alla porta di detto stabile,  
 e quando la persona che sorreggeva l'altra  
 senza che ne fosse a lui fatta ricerca in chie-  
 stappia, affermo di essere allora discesa  
 dalla casa medesima. Quelle due persone  
 erano il Deputato Sobbia e Cristiano Carquato,  
 e quest'ultimo quegli che sorreggeva il primo.  
 Che da una delle sue finestre affacciatosi ben presto  
 l'Ingegnere Martignati, fece invito alle persone  
 che già si trovavano nella via presso la porta  
 della di lui abitazione di accorrere a chiamare  
 un medico, con calde parole dicendo il ferito  
 essere un padre d'Italia, uno che faceva per  
 popolo.

Che quasi contemporaneamente Agenti della

Forza pubblica, Deputati, e poco appresso anche  
il Chirurgo del Distretto salì in quella casa,  
vedendo oltre gli imputati Martinati, Caragnato,  
e Novelli, il Deputato Lobbia coricato su di  
un canapè grandamente sanguinatoso dal capo e  
dal braccio sinistro, che era già a nudo, e preso  
da profonda emozione.

Che ben tosto alla notizia del ferimento in persona  
di un Deputato gli Agenti della forza pubblica  
ispezionarono i luoghi nei quali poteva sospet-  
tarsi essersi nascosto l'aggressore, ma invan-  
tamente facché in quelli come altrove nella  
Di. non che compenso vanoso a riscontrare.

Che tali investigazioni furono per Diritto a  
vedere se nella località esistessero tracce di  
sangue e dell'azione delle avvenute esplosioni  
e mentre sul canto di Via dell'Amorino e Via  
S. Antonino, là ove esiste un'orinatoio di  
alquanto gocce di sangue, nulla fu rinvenuto  
che potesse riferirsi all'azione di proiettili plo-  
mbei esplosi da arma da fuoco.

Che nella notte stessa dell'avvenimento rimase

11

avvertato che l'imputato Digit. Lobbia era  
affetto da tre lesioni; una lineare della  
lunghezza di tre centimetri interseca-  
vate ed il tessuto sottocutaneo del braccio sini-  
stro, le altre due sul capo riunite ad angolo,  
piccole ed intersecati non a tutta sostanza  
le parti molli del cranio, e non presentavano  
verun pericolo ed erano guaribili entro due  
settimane.

Che tali lesioni nel puerissimo di 19. Giugno furono  
mai dette ritrovate già in via di riunione, e  
furono da essi giudicate superficiali, prodotte  
da un medesimo strumento pungente, e ta-  
gliante, di nessuna gravità e guaribili nel  
periodo di sei ad otto giorni.

Che dall'Autorità Giudiziarie si pervenne alla  
assicurazione dell'abito, della camicia e  
del cappello indossati dal ferito ed anche delle  
carte ed altre cose che si ritrovavano nella  
tasca posta alla vita del menzionato abito,  
Dappoiché tali cose tutte presentavano tracce  
di relazione alle riscontrate lesioni.

5  
Che ben presto ripetute anonime con progred-  
sione di tempo pervennero da varie città  
Del Regno alla Sostura, alle Autorità Giudi-  
ziarie, Dal Presidente della Commissione  
Parlamentare d' Inchiesta relativa tutto al  
ferimento Del Lobbia che assicuravano  
a mandato di chi principalmente e più  
gravemente si diceva compromesso nella  
inchiesta e per la parte che lo stesso Deputato  
vi avea presa, e che contenevano tali e  
tante circostanze e dettagli da non per-  
mettere quasi dubbietto sul rintraccio Del  
materiale autore di detto ferimento e fra  
quelli ben che che riflettevano alla stessa  
persona.

Che ancora alcuni giornali che pure afferiva-  
no l' avvenimento a coloro che si sperava  
uscissero compromessi nell' inchiesta Parla-  
mentare e che dovean poterlo, nel tempo  
stesso che contavano come la giustizia  
non sarebbe riuscita a scoprire l' assassino,  
con varj articoli intesero a fornire indicazioni

che avrebbero dovuto necessariamente metterlo  
 allo scoperto non solo, ma affermarono  
 altresì che la procurata morte di un testimo-  
 nio che avrebbe potuto deporre di fatti  
 e circostanze rilevantissime in argomento  
 per avere in parte presenziato il fatto  
 e per essersi anzi trovato in contrasto con  
 l'assassino medesimo.

Che nella notte stessa dell'avvenimento il  
 ferito Cobbia denunciò agli ufficiali della  
 Pubblica Sicurezza che nella metà notte  
 mentre recavasi a casa Martiniato pervenuto  
 nel canto di Via dell'Amorino e di Via  
 S. Antonino era stato assalito da uno perso-  
 naggio e lo aveva ferito di pugnale al  
 braccio sinistro ed al capo, e che l'assalitore  
 il quale vestiva giacca nera, cappello di  
 felpa grigia, alquanto robusto, di statura  
 quasi giusta e con barba nerastra erasi  
 dato a precipitosa fuga dopo le sue  
 grida di soccorso e i due colpi di pistola  
 da esso esplosi.

Che colle successive e ripetute sue Dichiarazioni  
il Denunciante mantenne la verità della  
aggressione ripetendosi sempre l'andamento  
in tutti i suoi Dettagli.

Che tutti gl'Imputati hanno costantemente  
attribuito la Denunciata aggressione a una  
Folla degli avversari politici del Reputato,  
Lobbia, e in specie di coloro che poterono  
sentirsi maggiormente compromessi  
per fatti relativi alla Fegia dei Cabanchi,  
hanno altresì escluso che potesse essere  
opera di un nemico personale; ed alcuni  
di essi hanno anco manifestato particolari  
fatti e circostanze che avrebbero dovuto servire  
al rintraccio dell'aggressore.

Considerando che la prima indagine che si  
presentò all'Orme del Tribunale nella  
Discussione della presente causa sulla scopia  
ne sollevata dal giudicabile Cristiano Lobbia  
nel suo interrogatorio davanti il Consigliere  
Delegato della Sezione d'Accusa alla istruzione,  
è quella propriamente se un Reputato quale

è Lobbia possa essere tradotto il giudizio  
 senza il previo consenso della Camera. Che  
 comunque il giudicabile medesimo si sia  
 reso contumace al giudizio, contumacia  
 legalmente dichiarata e però non sia  
 stata rinnovata colta eccezione preven-  
 ziale innanzi al Tribunale, tuttavia  
 il collegio giudicante non crede potersi  
 dispensare dal discuterla, sì perchè la  
 medesima sollevata nello stadio istruttorio  
 è sempre un ostacolo al procedimento,  
 che fa d'uopo rimuovere; sì perchè trat-  
 tandosi di una eccezione che attacca diretta-  
 mente non che la competenza, la giurisdizione  
 stessa del Tribunale, essa sarebbe dovuta  
 elevarsi anche d'ufficio, laddove non fosse  
 stata dedotta.

Considerando che la eccezione stessa si adagia  
 sull'art. 45. dello Statuto fondamentale  
 del Regno pel cui disposto nessun Depu-  
 tato può essere arrestato, salvo il caso  
 del delitto flagrante, nel tempo della

Seppure), ne tradotto in giudizio in materia  
criminale senza il previo consenso della Camera.  
Considerando che niun può dubitare giuridica-  
mente della competenza dell' Autorità  
giudiziaria ad interpretare ed applicare ai  
casi singoli di sua cognizione come ogni  
altra legge, la legge medesima che è la  
base della costituzione dei Poteri dello Stato  
e della loro indipendenza, la quale doman-  
da estesa facoltà della interpretazione  
delle leggi al potere giudiziario, riservando  
al potere legislativo la interpretazione le-  
gale delle leggi stesse, interpretazione che  
sanzionata sovranamente diventa una  
legge essa medesima. Nessun dubbio adun-  
que che il Tribunale sia competente ad  
esaminare se la prerogativa accordata  
Dall' Art. 45. dello Statuto ai membri  
della Camera dei Deputati possa essere  
invocata nel presente giudizio dal Deputato  
Lobbia giudicabile. Che questo cometto  
è comportato dall' autorevole pronunciato

Della Corte di Cassazione di Torino Del Di  
 8. Giugno 1854. la quale in caso analogo san-  
 tenzios che l'Autorità giudiziaria avrebbe  
 mancato al Dover suo se al sorgere della  
 questione sulla prerogativa parlamentare  
 si fosse spogliata della causa, essendo sua  
 speciale missione quella d'interpretare le leggi  
 nei singoli casi. - Che quantunque, sommi-  
 giato al Parlamento subalpino una somi-  
 gliante Decisione, la Commissione della  
 Camera richiamata a riferire sull'incidente,  
 avesse con rapporto Del 1.° Maggio 1853. opinato  
 essere la Camera sola competente a Decidere  
 tutte le questioni sull'applicabilità Dell'Arti-  
 colo 45. Dello Statuto, nondimeno non  
 essendo la Camera tutta quanta pro-  
 nunziata sulla questione, intatto prece-  
 dente per quanto autorevole avvertito non  
 può essere adatto come cosa di pacifica  
 giurisprudenza parlamentare, e non  
 può quindi bastare a far recedere il  
 Tribunale dallo espresso giudizio

Considerando che sormontato cotesto ostacolo che  
si opponeva alla competenza del Tribunale,  
non è malagevole cosa, interpretato nella sua  
forma e nel suo spirito l'Art. 43. dello  
Statuto porgerne la inapplicabilità alla specie,  
e ritenere quindi come non sussistente la  
mancanza di giurisdizione nel Tribunale  
quella presente causa. Che la parola e la  
esgesi dell'Art. 43. svenunciato non si  
prestano alla interpretazione che vorrebbe  
darsi dai sostenitori della tesi contraria.  
Di vero intesa nel suo complesso la ripetuta  
disposizione non v'ha chi possa dubitare  
che lo inciso nel tempo della sessione debba  
riferirsi ad ambedue le ipotesi dello arresto  
cioè del Deputato e della sua traduzione  
al giudizio. — Senza entrare in una que-  
stione di forma o letterale che non sarebbe  
non pari all'altezza della tesi che si svolge,  
è manifesto che la particella congiuntiva  
ne ricongiunge virtualmente la seconda  
ipotesi alla prima, e ne fa un tutto

13

armonico o dialettico subordinandolo all'unica condizione che è il tenore della Sessione. Il volere insinuare un diverso concetto muovendo forse dalla non esatta locuzione dell'articolo medesimo sarebbe sovvolgere il senso espresso dal legislatore attribuirgli idee che non ha espresso nè inteso di esprimere, ed essere come sempre trasmodanti. Per fermo ove per poco si volesse ammettere la contraria interpretazione si dovrebbe conchiudere che secondo la disposizione menzionata senza il permesso della Camera, salvo il caso della flagrante non si possa arrestare il Deputato durante la Sessione: che non lo si possa poi tradurre al giudizio senza il permesso della Camera medesima per tutta la legislatura. Di quivi che aspettandosi l'apposto concetto si verrebbe a questo assurdo, che essere certo la intenzione di chi lo sottiene, che cioè mentre a

Lezione chiusa potrebbe arrestarsi un Depu-  
tato, anche fuori della flagranza di reato,  
sarebbe poi impedito di tradurlo in giudizio  
perchè mancherebbe il consenso della Camera  
essendo chiusa la Lezione? - In tal caso  
non è da chi non vede che la prerogativa  
lungi dall'essere un beneficio sarebbe invece  
un enorme lesione alla libertà individuale,  
che pur si è voluta con la prerogativa me-  
desima garantire.

Considerando che laddove volesse indagarsi lo  
spirito che informa la ripetuta disposi-  
zione, e renderla consentanea all'obbietto  
di essa sarebbe agevole ricerca quanto volte  
si rifletta che la prerogativa parlamentare  
stabilita dall'Art. 145. dello Statuto per  
Deputato è solo dettata dal bisogno che  
esso non sia distratto durante la Lezione  
dai lavori Parlamentari; e dal bisogno  
altresi di assicurarsi quella indipendenza  
che gli è necessaria per compiere liberamente  
il suo mobile ufficio; di maniera che,

chiusa la sessione, venendo meno quel bisogno, a ragione quella prerogativa Deve venire a cessare. - In senso contrario si vorrebbe a stabilire non più una prerogativa, ma un privilegio che è assolutamente incompatibile col sistema costituzionale, e col principio consacrato nell' Art. 24.° Dello Statuto della uguaglianza di tutti dinanzi alla Legge.

Considerando che sortato sotto fine di non procedere, il risultato dal Dibattimento non solo non vennero ad avvalorare la verità della denuncia fatta dall'imputato Lobbia, ma riuscirono invece a contraddirla.

Considerando infatti che è rimasta assolutamente esclusa la presenza del denunciato ~~o~~ aggressore sul luogo dell'avvenimento, imperocchè per la deposizione di un pochi testimonj i quali per momento si cui vennero a dominare tutte quante le vie che conducono al canto fra via Dell'Amorino

e Via S. Antonino ed il canto medesimo  
avrebbero dovuto necessariamente vedere co-  
stitui, venne invece accertato che dal luogo  
dal quale si erano dipartite le esplosioni  
non si allontanò alcuno ne con passo  
ordinario ne a corsa.

Considerando che a menovare la verità di  
questo fatto non possono spiegare efficace-  
cia veruna quelle circostanze delle quali  
fu tenuto parola da alcuni testimoni  
che ritrovavansi nelle rispettive abitazioni,  
di avere cioè udito un rumore sordo, come  
di voci, uno scarpiccio ed anche un passo  
concitato a cedere che ben presto venne  
a cessare, ne l'altra circostanza in ap-  
parenza più rilevante affermata dal  
testimone Angiolo Labrucci, di avere cioè  
incontrato al quadrivio fra Via S. Antonino  
e Via Tacca un individuo il quale ad  
analogia di domanda aveva gli risposto = Uno  
che si è tirato due pistolettate = e che per le  
sue qualità personali e di vetturario ritrovate

molto corrispondenti a quelle che ne feci  
 il ferito nella notte medesima dell'avveni-  
 mento, uigenerò in lui il dubbio che si  
 potesse essere l'aggressore. Imperocchè  
 quanto alle prime, presuppone che le cose  
 riferite dai ricordati testimoni furono da  
 essi avvertite, per quello essi stessi ne dissero,  
 quando erano nell'interno delle loro  
 camere e prima di essersi portati alle fi-  
 nestre: che niuno di essi poté giudicare  
 né a cosa veramente si riferisce quanto  
 avvertirono, né sulla provenienza e ~~direzione~~  
 direzione dei papi letti; che altri testimoni  
 sebbene si trovassero in posizione assai più  
 prossima al luogo delle esplosioni e che  
 erano ricommentati fino dalla prima  
 per apprendere cosa si fosse, hanno esposto  
 tali fatti; e finalmente che avvenuta la  
 seconda esplosione tutto da tutte le parti  
 fu un accorrere di persone ad un affacciarsi  
 alla finestra e spontanea la spiegazione  
 che deve darsi in proposito cioè che le riferite

circostanze non creda a verificarsi ed a notarsi  
Dai DepONENTI soltanto per quest'ultimo  
fatto. E lo stesso deve ritenersi in confronto  
di quanto affermo il testimone Fabbrucci;  
1.<sup>o</sup> perchè esso fidefaciente non fu in grado  
di giudicare da qual parte provenisse l'inc  
seguito che parlò di due pistolettate; 2.<sup>o</sup> perchè  
nel momento in cui il Fabbrucci venne ad  
incontrarsi con detto individuo, che fu dopo  
la seconda esplosione, più persone che al-  
lora si trovavano alle loro finestre hanno  
escluso che alcuno si allontanasse dal punto  
delle esplosioni medesime in direzione di  
Via Tacca; 3.<sup>o</sup> perchè il Fabbrucci udita  
la descrizione della persona dell'aggressore  
dallo stesso ferito non fu subito preso da  
quel dubbio in seguito manifestato, o se  
non avvenne omise di comunicarlo tutto  
alle diverse autorità e alle altre persone  
alla cui presenza si ritrovava, che ne avreb-  
bero fatto il dovuto conto per lo scoprimento  
della verità; 4.<sup>o</sup> perchè anche lo stesso denunciante

affermo che la fuga del suo aggressore si fu  
 per via dell' Americano. Né tutto ciò viene riteva-  
 to per mettere in dubbio le affermazioni del  
 testimone, ma unicamente per apprezzarle  
 con questo criterio e dar loro convenienti e  
 mature spiegazioni. Quanto depose il  
 testimone deve ritenersi il risultato del suo  
 convincimento: ma siccome egli ha sempre  
 affermato che quel dubbio nacque nella  
 sua mente l'indomani e dopo che dal  
 ferito aveva udito descrivere l'aggressore, nul-  
 la di più naturale che il testimone che  
 aveva veduto il ferito, il sangue che versava,  
 che lo aveva udito raccontare il fatto della  
 aggressione con parole di verità, che aveva  
 veduto lo sgomento di lui e degli affetti  
 tornasse fra se col pensiero alla spiegazione  
 dell'avvenimento datogli dall'incognito,  
 la giudicasse bugiarda, e fattogli anche  
 per divagare la sua attenzione, e così  
 sorgesse in lui quel dubbio che in appreso  
 ebbe a manifestare. E prima di staccarsi

Dalle risultanze Del Dibattimento che in relazione  
alla ricerca hanno servito al già enunciato  
convincimento, e Di assoluta importanza  
che venga pur detto quanto per le medesime  
siano riuscite false e aluciose le circostanze  
Di fatto Delle quali si è menato tanto rumo-  
re Da alcuni organi Della stampa, e che  
per l'abuso che ne fu fatto poterono riu-  
sire a fuorviare in parte la pubblica  
opinione. Vuolli parlare Del giovane  
Francesco Scotti Di Cremona che si è preteso  
che nella notte Della denunciata agrefione  
per le scale Della casa Da esso in allora  
abitata Di N. 27. in Via S. Antonino  
s'incontrasse coll'agrefiore Del Lobbio  
il quale ghermandolo con mano san-  
guinosa gli aveva fatto profonde inti-  
midazioni; e che tale testimonianza ven-  
ne tolta Di mezzo con propinato veleno.  
Il giovane Scotti per le affermazioni Di  
pivi testimonij, che pel modo loro Di deporre  
si meritino intiera fiducia nella notte Della

annunciata agguerrione non uscì di casa, ne  
 discese scale se non che dal quarto al terzo  
 piano, da dove consigliato a retrocedere da  
 chi già trovavasi su quel pianerottolo, se-  
 guì il consiglio e fece ritorno nella sua  
 camera. Lo stesso Francesco Scotti il  
 16 Giugno scrisse ai suoi genitori a Ere-  
 mona una lettera nella quale narrando  
 l'avvenimento della precedente notte, con  
 parole improntate dalla più schietta verità  
 dichiara, che sebbene un desiderio di por-  
 tarsi sul luogo fossegli passato per la  
 mente, lo aveva tutto abbandonato per  
 seguire i paterni avvertimenti di stare  
 lungi da tutto ciò che fosse insolito e  
 straordinario. Lo Scotti ben presto si  
 sentì indisposto, fu preso da itterizia, andò  
 peggiorando forse anche perché omise cure  
 e riguardi, tanto che pentò ricondursi in  
 seno della propria famiglia, e vi si  
 ricondusse dopo aver preso una pillola  
 composta di schifosi insetti che la padrona

Di casa, la Fabbrucci una Delle non poche  
persone che per volgare ed antico pregiudizio  
attribuiscono a quella miracolosa virtù,  
nell'intendimento di portargli sollievo  
nelle apprettardi, e giunse a Cremona il 23.

Quigno: Colui giunto entro in letto, si li  
a poco peggiorò ancora, fu preso da atroce  
Delirio, e ben presto spirò in braccio ai suoi.  
Il medico curante, pietoso congiunto del gio-  
vane Scotti, il Professore soprachiamato,  
e i genitori del Defunto non ebbero mai  
Dubbio di sorta che Francesco Scotti fosse  
morto avvelenato, e solo questo Dubbio  
fere capo nell'animo Dei Desolati genitori  
quando la stampa con alcuni suoi  
articoli venne ad infirmare quella falsa  
idea. Il prefato medico curante non  
Dubitò mai sulla vera causa Della fine  
Dello Scotti che riconobbe nella Strepia, con  
vannero ad ascriverla uno i più fra gli  
illustri Professori sentiti in Dibattimento.  
Or di fronte a tali fatti, al loro andamento

alla origine del dubbio al giudizio rispettabilissimo  
 della persona che solo ne sono competenti  
 e dalla circostanza affermata dal padre del  
 Defunto che la pretesa impronta di mano  
 insanguinata sull'abito del figlio non si  
 era altro che segni nerastri di fumo di  
 carbone che scomparvero alla semplice  
 azione di una mollica di pane, si ha la  
 prova pronta che <sup>il</sup> Francesco Scotti non uscì  
 di casa nella notte del Denunciato affar-  
 rido, che non ebbe né poteva avere incontro  
 alcuno per le scale di casa sua, e che la  
 di lui morte avvenne per una di quelle tante  
 malattie non comuni si sua pure vive-  
 stono e distruggono il corpo umano, e  
 si è altresì forzati a dover respingere quelle  
 Deposizioni che miravano ad intorbidare  
 la verità di tali fatti, con avere persino  
 insinuato che il Desolato genitore avesse  
 mercanteggiato la sua sociale posizione  
 sul cadavere del figlio.

Considerando che la Denuncia di reato fatta dal

giudicabile. Lobbia è anche in contraddizione  
con alcune testimonianze di persone che  
presenziarono l'avvenimento o in tutto  
o in parte. Giacomo Danti sulla mezza  
notte e un quarto usciva dallo stabile di A. 22.  
di Via S. Antonino in direzione di Piazza  
S. Maria Novella Vecchia, giunto là dove  
detta via è attraversata dalla Via Paenza,  
vide avanti a sé e a qualche distanza che  
ben distinte opere di contro della Via  
dell'Amorino un lampo seguito da  
esplosione: si soffermò per un istante e  
fatto altri pochi passi sempre in avanti  
e giunto di contro alla porta della bottega  
di rivendita di babacchi sempre in Via  
S. Antonino vide partirsi dal medesimo  
punto del primo un secondo lampo seguita  
quasi parimenti da esplosione. Nel punto  
dal quale si dipartirono le due esplosioni  
egli non vide che un solo individuo il quale  
fra l'una e l'altra botte fu a terra, si  
rialzò levandosi di capo il cappello che gettò

via e che torus a cadere dopo la seconda esplo-  
 sione acclamando soccorso. Il testimonia-  
 mento che avvisero altre esplosioni ancora,  
 e di correre in qualche pericolo retrocedi sotto  
 la impressione che l'individuo da lui veduto  
 si fosse tirato ed aveva tirato due pistolette,  
 impressione che piu tardi manifesto ad  
 altri prima pero di allontanarsi da quella  
 localita. Fortunata Conti ed Affonza  
 Bacchiocchi dimoranti nello stabile di N. 5.  
 in Via dell'Amorino alla prima esplosione  
 affacciatisi sotto alla finestra, la Conti  
 al 4.° piano, al primo la Bacchiocchi, videro  
 la dove la via fa capo a quella di Via S.  
 Antonino un individuo solo che rialzatosi  
 da terra parco un colpo d'arma da fuoco  
 e che ben tosto perdesse l'occhio per aver  
 fatto qualche passo in direzione di Via Laura.  
 Considerando che tali deposizioni non possono  
 ricevere attacco di sorta da renderle inatten-  
 zibili ne da menomare l'importanza  
 le quante volte risultano concordanti fra

di loro su ciò che rispettivamente affermano  
avere osservato ed è altresì rimasto constatato  
pei relativi atti di arresto e di visita che dai  
luoghi dai ricordati testimonj indicati, nin-  
na difficoltà si frappone a ben distinguere  
il punto da dove le esplosioni si dipartirono  
e che è anche rischiarato da un fanale di  
gas e ad apprezzare quanto esposero.

Considerando che dai risultati del dibattimento  
e del pari rimasto escluso che il fatto denun-  
ziato dal giudicabile Cobbia sia stato per opera  
dei di lui avversarj politici, se si fossero  
potute vedere maggiormente compromessi  
per affari contro la Regia dei Cobacchi, e  
pei quali dove occuparsi l'istruttoria al  
seguito delle dichiarazioni di taluno degli  
imputati, dei non pochi anonimi e delle  
indicazioni date in proposito da varj  
articoli di giornale. Ed in vero quando  
è rimasto accertato che fin dal 9. giugno  
furono per mezzo della stampa fatti noti  
i nomi degli altri firmatarj le dichiarazioni

34

contenute nei fogli che dovevano essere presentate alla Commissione d'inchiesta: che coloro i quali lamentavano lo involamento di una lettera relativa ad operazione in la Begia, fino al 18. Giugno si ebbero la certezza che quella non fu ne poteva essere nelle mani del partito cui il Sobbia appartiene, per le premure che fino a detto giorno praticarono con lui voramente ne era il possessore onde riscattarle: che non emanarono altre carte che si fossero potute apprendere compromittenti verso la Commissione di inchiesta, che il giudicabile Sobbia solo ebbe notizia della esistenza della ricordata lettera quando trovandosi ingente in letto per le riscontrategli ferite, che finalmente, e ciò per giudizio autorevolissimo della prefata Commissione, fra gli onorevoli del Parlamento Italiano non furono ne corruttori ne corrotti, e di assoluta necessità concludere che veruno di compresi in cotale categoria, ebbe o pote avere una ragione qualunque

per attentare alla vita di Cristiano Sobbia.  
Ad questa conclusione potrebbero essere di  
ostacolo le dichiarazioni fatte da un tal testimo-  
none in pubblica Udienza relative a mandato  
ricevuto di uccidere in duello il Sobbia, poichè  
quel testimone da per se stesso diffidò il  
Tribunale ad accordargli alcuna fede quando  
afferma d'aver sentenziato e mentito in pro-  
posito nel suo precedente esame. È pure  
rimasto splendo in modo irrefragabile che  
coloro i quali nei modi e coi mezzi sopra  
indicati vennero indiziati alla giustizia  
quali partecipanti al delitto appa-  
rso, si presero qualunque sia parte  
per essere stata in confronto dei medesimi,  
luminosamente comprovata la loro assenza  
dal luogo dell'avvenimento.

Considerando che costali risultati ottenuti dalla  
giustizia sopra i più saggi dei modi anzi  
detti, stanno a provare che questi ultimi  
non furono che altrettante arti per porre in  
credito la esistenza di un reato.

Considerando che se per le cose sin ora discorse  
 la denunciata aggressione è comprovata  
 mendace, non mancano altre circostanze  
 che tornano sempre maggiormente a rafforzare  
 il concetto della simulazione. Ed in primo  
 luogo le contraddizioni nelle quali venne a  
 cadere il denunciante Sobbia narrando  
 ripetute volte l'andamento dell'aggressione  
 con varianti tali che danno diritto a ritenere  
 vere che non fosse sicuro su quanto af-  
 feriva e per gli intraveduto e ad affermare  
 altresì che l'aggressione denunciata non  
 fu per niente una aggressione seria. Egli  
 fu incerto nel riferire se i colpi vibratigli  
 furono tutti di pugnale, ovvero in  
 parte da mano chiusa e sul numero  
 altresì dei colpi ricevuti; venne ad in-  
 prontare all'istesso la figura dell'of-  
 fensore impossibile a breve tratto da lui  
 nel momento nel quale dopo avergli  
 esplosa già una pistola da due passi  
 di distanza, trovavasi a terra e faceva

tali movimenti della persona che avrebbero  
potuto far temere all'aggressore un danno  
non già una nuova offesa; e presentò final-  
mente l'aggressione incominciata con un  
colpo di mano sul cappello ed ultimata  
con un pugno. Ora tutto questo è inverosimile,  
contraddittorio tanto che non può  
essere ridotto. Se si dica che colui che fu  
passivo di un'aggressione sorpresa e impeto-  
sa prodotta a fatto non può optare in  
grado di riferire esattamente e con precisio-  
ne il semplice e tutte le sue parti, e che sarebbe  
incivile parargli carico delle contraddizioni e delle  
inverosimiglianze contenute nelle sue narrazioni;  
no; dappoi che se questo deve procedere e procede  
quando un aggredito dichiara di non essere in  
grado di fornire alcun dettaglio della fatta  
aggressione, altrettanto non può essere praticato  
se si imprende a narlarla nelle sue circostanze  
indirette, ed in questo caso sorge il diritto di pre-  
tendere che le sue narrazioni siano verosimili e  
coerenti. Un fondo inverosimile sorge

171  
nella località nella quale avvenne il fatto.  
È grandemente strano che un agguato che  
si vuole essere un'azione di tutte le abitudini  
della sua vittima abbia potuto proseguire  
alla consumazione del suo misfatto una  
via popolata della città non solo, ma così  
prossima a quella casa in cui non poteva non  
devera ignorare la presenza degli amici della  
vittima stessa, i quali al primo contrasto  
che avessero opposto l'agguato, potevano, pure  
sul luogo, fargli pagare a caro prezzo l'attentato,  
all'atto della via Margherita ove rimane l'abitazione  
prima del denunciante Sabbia che è fra le più tranquille  
e solitarie della città. Né si dica che tali considerazioni  
ricorrono anche in tema di simulazione:  
perché in questo ultimo caso, sarebbe la via  
solitaria per fare il colpo, sarebbe mancato uno dei  
principali effetti voluti, cioè la massima sublimità  
che difetti si ottenne. Una terza incognita è  
già stata nel fatto che i proiettili esplosivi  
dall'agguato non abbiano lasciato traccia alcuna  
sul luogo dell'avvenimento. E poiché questa

essere constatato nel modo più positivo dalle  
prove fatte nell'istessa notte dalla visita giudiziale  
delegata di buon ora nel mattino del 16 giugno,  
e da analoghe perizie sussidiarie degli scienziati  
che ne fornì il proprietario oggi esistente per la  
quale venne esibito che il foro riscontrato su di  
un'asse di legno che era esistente a Gibba di una  
finestra a terrano, e che taluno aveva appreso  
operato da proiettili plumbeo lasciato d'ordine  
da fuoco giolte il risultato di una tale  
azione? Una quarta invenzione inghiana finale  
mente emerge dalla leggerezza delle riscontrate  
ferite, e appaia, male si comprende che possano  
essersi ragionate di leggeri effetti da quell'asse  
sappiamo che per ben tre volte si fa sopra alla  
sua vittima con la mano armata di pugnale  
e vibra altrettanti colpi con tal forza che  
riuscirono ad atterrarlo?

Considerando che nel caso concreto neppure manca  
denunciante una causa <sup>alla</sup> proporzionata contestata  
simulazione. La si ritrova tornando alla posizione  
del Dott. Sobbia anzi dopo la famosa tornata

del S. Piquet, nella quale mi è meglio già saputo  
 presso la Camera, altro passando, forse il tempo  
 la sua aspettativa a condurre la inchiesta. Egli  
 aveva solennemente dichiarato che nei fogli di  
 lui mancati non si contenevano che dichiarazioni  
 di testimoni che erano a carico di un deputato; egli  
 bene come seccò più allora la nessuna importanza  
 di quelle dichiarazioni la cui vacuità mi ap-  
 presso riconosciuta dalla stessa Commissione  
 di inchiesta; intanto si era alla vigilia del giorno  
 in cui dovevo presentarsi alla prefata Com-  
 missione senza che nulla di più interrogando  
 questo raccolto da legittimare in qualche  
 modo il fatto del S. Piquet e che potesse  
 non risolversi in una posizione da cui  
 era difficile rindurmi con vantaggio, e  
 siccome dove giudicare quel suo primo oivato  
 una stravaganza, una sorpresa, così non  
 mi a trovarsi nella assoluta necessità di  
 ricorrere con qualche fatto forte, fortemente  
 la pubblica opinione che avvenisse anche  
 ad intimidazione di coloro che avrebbero dovuto



opere emanate dalla Commissione Tribunitia  
e quel fatto venne a ritrovarlo nella denunziata aggres-  
sione e condogli per quello il suo intento.

Considerando per ultimo che tutto quanto ha fin  
qui formato soggetto delle appropriazioni del  
Tribunale non trova nemmeno ostacolo nei  
modi e nella natura della riscontrata frode  
avendo concordemente tutti gli Illustri Profe-  
sori sentiti in giudizio ammesso che quel  
dannus personale inferto altrui da mano  
nemica potè essere ugualmente ragionato  
da una mano amica col consenso del  
paciente.

Considerando che il fatto del giudicabile Sabbia  
non termini fin'ora appropriati dal Tri-  
bunale siccome contenute una mendace  
denunzia ratificata di un Delitto e del  
quale non ne finisce le tracce, viene ad  
esaurire gli estremi del reato di simulazione  
prevista e punita dall'Art. 157. del Co-  
dice penale.

Considerando in rapporto agli altri imputati.

13

che la responsabilità di Antonio Martiniati  
quando si considerava che nella di lui casa  
furono preparate le ferite tranne il reato,  
e che ciò non poté aver luogo all'infuori  
del di lui consenso e senza averne indistintamente  
avvertito la scempione, nulla importando  
che questo avesse luogo in un unico contatto  
di azione quando per giunta si riflette alla  
immediata sua affacciarsi alla sinistra, alla  
sua generale esclamazione, al giudizio che uf-  
fici per tempo manifestò alla pubblica auto-  
rità che nulla vi sarebbe scapolo, circostanze  
tutte che rilevano il concetto persistente al-  
l'uopo di accreditare la verità del fatto de-  
nunciato, ricade fatto le disposizioni degli  
articoli 55 e 56. Del ricordato codice penale.  
che la responsabilità degli altri giudicabili  
Carognato e Abelli non può trasportarsi  
da quella appetta a Martiniati poiché non  
si può dubitare che egli e propriamente  
il Carognato coll'accorrere prima e Abelli  
in seguito, prottarono al delinquente di

quel fatto, ma in seguito di concerto anteriore  
quella operazione è stata ad appiurare il  
fatto del colitto che nella specie consisteva,  
nel fare apparire di verità ad un reato che  
non era avvenuto; il concerto anteriore  
si deduce dalla loro contemporanea  
presenza in casa del Martinati, e dallo  
avvenire immediato che fecero alla guida  
del giudicabile Sobbia? Che finalmente  
in confronto del giudicabile Carlo Bonelli  
opendo rimasta esclusa la di lui presenza  
quando in casa Martinati fu ricoverato  
il ferito, e non opendosi raccolto veruno  
indizio che in altro modo lo aggravasse, cessava  
qualunque sua responsabilità ed era  
di giustizia pronunciare come appresso:

Per queste Considerazioni  
Visti i ricordati art. 55. 56. e 151. del Codice  
penale Romano, 28. del Codice penale Militare  
393. e 368. del Codice di procedura penale

Ha giudicato

S. Cristiano Sobbia, condannato al giudizio,

colpevole di simulazione di Delitto.

Lu' Antonio Martinati, Cristiano Caregnato e  
Giuseppe Cavalli colpevoli di audacia in  
Delitto reato; e condanna Cristiano Bobbia  
alla pena del carcere militare per un anno,  
Antonio Martinati alla pena del carcere  
ordinario per otto mesi; Cristiano Caregnato  
e Giuseppe Cavalli alla stessa pena del  
carcere ordinario per sei mesi ciascuno.  
Lu' condanna poi tutti nelle spese del giudizio.

Opposto finalmente Carlo Benelli dalla difesa  
gli imputazioni.

Essi pronunciato e letto alla pubb.<sup>a</sup> Udienza del Sig.  
Cav.<sup>o</sup> Presidente, presente il Pubblico Ministero,  
tutti i condannati, e il V. Cancelliere assistente  
Firmati = Abbinati = J. Benelli = C. Perfumo  
= G.<sup>o</sup> Uffiziaro V. Cancelliere S.

(L. B.)

Per Copia Conforme  
Firmato O. Uffiziaro Cancelliere

**UFFIZIO**  
del  
**PROCURATORE GENERALE DEL RE**  
presso  
**LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**

N. 2520 del Registro  
Risposta al  
N. 175

**Oggetto**

Sentenza ed atto di  
Appello nella causa  
Lobbia  
D

A. C. P. Ministero  
di Giustizia e Grazia  
e dei Culti  
D

Firenze li 17 Dicembre 1867

57

Faccendo seguito a  
la sua nota d'oggi, e  
sottofatto si affretta a  
trasmettere a S. E. il  
Ministro Guardasigilli  
la copia della sentenza  
e dell'atto di appello  
nella causa Lobbia,  
ricevuta in questo punto  
sull'Ufficio del Pro-  
curatore del Re

Il Procuratore Generale

A. Chiodi

Atta Camera  
dei  
Deputati

Mozione

Il sottoscritto, Deputato al Parlamento, prima ancora che si compia la costituzione (dal Seggio della Presidenza) della Camera, si affrettava a presentarsi ed a raccomandare alla accoglienza dell'Assemblea di cui ha l'onore di far parte, la seguente mozione:

Scampato avventurosamente all'attentato di iniquo assassinio non solo rimase, nell'ambiguo gli autori di così grave delitto, merito dell'ordine sociale, ma egli si vide fatto segno con universale stupore alla più sollecitata delle calunnie, non all'accusa, per se incredibile che l'aggressione non fatta si sia reale, ma simulata, e che egli col proprio consenso, novella Servola, si fosse fatto ferire ed insanguinare da mano criminosa.

Scopo di questa calunnia non fu soltanto quello di assicurarsi con tal modo la impunità agli assassini, ma di spaventare, e questo è ancor più pernicioso alla società, con una accenna postume, e, se fosse possibile,

—/—

con la rovina nell'avidità e nella passione,  
tutti quei rappresentanti della Nazione che  
in avvenire, fossero tentati di dar prova di  
inavveduta indipendenza commettendo, se-  
condo i suggerimenti della propria coscienza,  
tutte le irregolarità e gli abusi che ai  
nostri giorni si commettono e di esporli  
a potenze e sentimenti. Si volle che il  
primo esempio di tal sorta di persecuzione  
non fosse, affinché la minaccia fosse  
eretta a sistema. Ma ciò la qualità ed  
efficacia dei mezzi adoperati, ai danni  
del sottoscritto, cominciando dal rifiuto  
senza esempio di una epoleta generica  
dopo un caso di rapida morte accompagnata  
da sospetti di veneficio, sino alla violazione  
del santuario della giustizia (pittore la  
legamento nell'istituto della Magistratura),  
i quali fatti notoriamente commettono la  
pubblica coscienza, ed inducono anche la  
Paranza a gravi provvedimenti per tentare  
di ristabilire la giustizia distrutta.

Stato della coscienza della propria  
onestà e dignità, e delle istituzioni di  
sicurezza che gli pervennero da tutti gli ordini  
del paese, vedendosi egli trascurato a giustizia  
penale senza la vostra provvida autorità, che  
considero manomessa e violata nella sua  
paranza quella prerogativa parlamentare che  
assicura l'indipendenza dei rappresentanti  
della Nazione e quindi reputo tuo dovere diffe-  
dere e mantenere intatta l'effettiva prerogativa

rinunciando anche a difendersi sul merito,  
della imputazione per non comprometterla o  
pregiudicarla fino all'apertura del Parlamento.

Ma ora il Parlamento è aperto; il  
suo dovere quindi è compiuto ed egli anziché  
cercare nella propria qualità di Diputado un  
rifugio contro l'accusa di chi merita reato, con  
la presenta. Mettione chiede alla Camera, quan-  
do anche nessuna istanza ne venisse dal pubbli-  
co Ministero, che voglia autorizzare il procedi-  
mento penale ad di lui carico, rimovendo gli  
ostacoli costituzionali che finora lo rendono  
abusivo e giuridicamente impossibile.

Il sottoscritto sa che tutti gli artifici  
della calunnia, anche quando disponga di po-  
tenti mezzi, finiscono presto o tardi a svelarsi,  
quasi innanzi alla luce della verità, per  
altro a quest'ora ormai palese. Egli desidera  
ed apprezza il pubblico dibattimento col suo  
contraddittorio e con l'uso di tutte quelle ingesse  
che gli sono garantite dalla legge; e quando  
gli atti finora compiuti e le prove ottenute  
d'insolite illegalità ed ingiustizie abbiano nel  
suo processo profondamente alterato le condi-  
zioni normali in cui trovansi costretti i ma-  
gistrati nell'esercizio delle loro  
attribuzioni, ha fede ancora nella giustizia  
del suo paese, ed attende che i suoi istruttori  
rimangano sereni e confusi.

Propone in conseguenza la tra-  
ff.

Smissiane della presente Affare al Comi-  
 tato privato della Camera, e prega tanto  
 lo stesso Comitato privato, quanto la Commis-  
 sione che verrà da esso eletta, a non opporre  
 alcuna difficoltà all'accoglimento di questa  
 istanza, ed all'incanto l'Assessore del procedimento  
 tenuto presso a di lui carico per questo reato di  
 simulazione, con che dalla deliberazione  
 della Camera facciasi con stare che l'auto-  
 ritazione è concessa in seguito se in  
 istanza fattane dallo stesso imputato ai suoi  
 onorevoli Colleghi e salvo alla Camera si  
 dichiarare in tale occasione, se lo stesso go-  
 verno l'istanza della purgativa dei  
 suoi Membri per la temuta occultazione  
 in casi simili.

Firenze dalla Camera dei Deputati:  
 20 Novembre 1849

C. Lobbie  
 Deputato al Parlamento

CANCELLERIA  
DEL  
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE  
DI FIRENZE

In nome di S. Maestà Vittorio Emanuele  
secondo per grazia di Dio e per volontà  
della Nazione Re d'Italia

Il Tribunale civile e correzionale  
di Firenze Sezione funzionale composta  
dei Signori Antonio Fantini V.º Presidente,  
Giuseppe Bonelli e Enrico Perfumo  
Giudici coll' intervento del Sostituto Pro-  
curatore del Re Avv. Nicolò Gemini e  
dell' infrascripto Vice cancelliere questi  
collemin non presenti alla votazione ha  
presunto la seguente sentenza

Nella causa contro

Giulia Cristiana del fu Domenico (nato  
ad Arezzo Provincia di Firenze) dim. in  
Firenze Maggiore di Stato maggiore e  
Deputato al Parlamento Italiano - con-  
tornare al Giudizio

Martina Antonia del fu Dionigio  
nato ad Arezzo Provincia di Firenze) dim.  
in Firenze di anni 64 ammogliato con  
figli professore di Belle lettere e proprietà

faregato Cristiana Giusto del fu  
Abate di anni 27 professore nato ad Arezzo  
Provincia di Firenze) dim. in Firenze  
maestro elementare privato

Copia  
Santoro  
Labbini  
P. ...

Noselli Giuseppe del fu Alamandini  
di anni 50 ammogliato con figlio nato e  
denig. in Firenze computato, e

Noselli Paolo di Giuseppe di  
anni 28 ammogliato con figlio nato e  
denig. in Firenze, Impiegato Municipale  
Imputato

di similiazione di delitto, e aver denunziato  
all' Autorità, e finite le tracce di  
un tentativo di assassinio, commesso  
la notte del 15 al 16 Giugno prossimo  
passato in Via dell' Amore in Firenze  
a danno del predetto Cristiano Fabbia,  
non avendo però il Noselli meno ma-  
nente partecipato, neppure con la sim-  
plice presenza, all' esecuzione del fatto  
concertato e ripetuto però da tutti  
li predetti cinque imputati nel comune  
interesse.

Esistendo in fatto per tutti i mezzi  
di prova svolta nel pubblico dibattito  
mentre.

Che nei primi del mese di  
Giugno del corrente anno 1869 alla  
camera dei Deputati fu proposta  
una inchiesta parlamentare sulle

operazioni della Banca di Sabacchi.  
Sul proposito che si portò dai  
banchi della Sinistra aprì il campo  
ad animate discussioni in favore e  
contro, al seguito delle quali fu sem-  
plimenti rinviato al comitato esisten-  
te in seno della Camera stessa. Il  
5 Giugno non si conosceva ancora quali  
sarebbero state le conclusioni del comi-  
tato sulla detta rinviatagli proposta.  
Nella tornata pubblica di quel giorno  
e nel suo principio l'odierno imputato  
Deputato Sobbia dai banchi sempre  
della sinistra, avuta la parola, an-  
nunziò formalmente di possedere di-  
chiarazioni e testimonianze che erano  
a carico di un Deputato e che si refe-  
rivano a lucri che avrebbe percepito  
nelle trattative della Banca di Sabac-  
chi. Indirò se stesso a uno dei testimo-  
ni che comprovavano la esattezza di  
quelle dichiarazioni, e che quelle con  
le firme legalizzate erano chiuse nei  
due plichi che teneva in mano: sog-  
giunse in fine che nel giorno in cui  
fosse nominata una commissione d'  
inchiesta, si farebbe fatto un dovere  
di presentarle e consegnarle alla medesima,  
e di presentarsi egli stesso insieme.

ai testimoni per essere contempo-  
raneamente esaminati. Tali of-  
ferenze furono prodotte profonda-  
mente dopo alcune orazioni la  
Camera del Senato fu presa in consi-  
derazione de' bludgia fatta progetto  
fu di convocata l'inchiesta, no-  
minata i membri della Com-  
missione, la quale nominò ben-  
presto i suoi lavori, ed invito il  
Deputato Lobbia a presentarsi  
avanti di lui nel dì 16. Giugno a  
ora 9. ma siccome prima di quest'  
epoca erano del 9. Giugno erano  
già nati i discorsi degli altri Te-  
stimoni che dovevano conferma-  
re le dichiarazioni contenute in  
quegli per essere stati pubblica-  
ti anche nella Gazzetta del Popolo  
di Orange. Che all'epoca suddetta  
il giorno dopo il 16. Giugno niuno  
aveva cognizione dell'avvenuta  
dolorosa sottrazione di una lette-  
ra che il Deputato Cassina  
aveva scritta al suo cognato De-  
putato Tambri relativa alla op-  
erazione che avevano intrapresa  
con l'Amministrazione della Sisa,  
all'infuora di chi operò e partec-  
pò a detta sottrazione e della

per persone danneggiate la quella, le  
quali anche dopo la prima metà  
di quel mese dovevano essere  
comunita che la lettera sottante  
era in possesso di persone estranee  
al Parlamento, per le premure di  
rispetto che fecero da altri fare,  
presso coloro che di fatto avevano  
in mano la lettera medesima. Che  
l'Imputato Sobbia, la di cui abi-  
tazione è in via Mazzetta di  
questa città, da circa due mesi  
era solito accedere alla Casa del  
Sig. Martinati, che rimane in  
Via S. Antonino al N. 20. 2.° Piano, ove  
pure convenivano gli altri Imputa-  
ti, e le sue visite furono assai più  
frequenti ed anche ripetute nel med-  
esimo mese di Giugno. Che  
sulle ore otto e mezzo della sera  
del 15. Giugno i firmatari le diti-  
razioni, contante nei già ricor-  
dati piogghi che sono gli odierni Squa-  
tali, si recarono tutti in Casa  
Martinati per incontrarsi insieme,  
siccome hanno affermato, domo  
l'indomani presentarsi alla Com-  
missione d'inchiesta, sulle ore  
dieci e mezzo di sera allontanar-  
no gli Imputati Sobbia, Cragnoli  
e Benelli, che procedevano infie-  
rma fino a Piazza della Signoria

che circa alle ore undici d'ingressò  
l'Imputato Deputato Sabbia fu in  
contrato solo nella mentovata Piazza  
che nella notte del 15. al 16. giugno  
ridetto, al canto di Via dell'Amorino  
e Via S. Antonino furono tirate due  
esplosioni di Arma da fuoco e br  
vittimo intervallo durando all'altre  
suffragate da voce: "Toni, Toni,  
"mi affannano, infame affanno"  
e dalle persone che in maggior nu  
mero presunziarono quel punto op  
pena avvenuta la seconda esplo  
sione afferrati affacciate alle fi  
nestre delle loro abitazioni fu  
no vedute due persone, una che  
quasi sorreggeva l'altra, e da si  
dirassero allo stabile di N.º 20, ove  
penetrarono, quando taluno si  
chiamatori delle vedute esplosioni  
e grida irapressato alla porta  
di detto stabile, e quando la perso  
na che sorreggeva l'altra, surge  
che ne fosse a lui fatta ricerca  
da chieschia, affermo di essere  
allora difeso alla casa medesi  
ma, Quelle due persone erano  
il Deputato Sabbia e Cristiano  
Lacagnato, e quest'ultimo quello  
che sorreggeva il primo  
che ad una delle sue finestre  
affacciato ben tosto l'Imputato

Martiniati fece invito alle persone  
che già si trovavano nella via, sopra  
la porta della di cui abitazione  
si accorsero a chiamare un vecchio  
a calda parola dicendogli: il fritto offre  
se un prode d'Italia, uno che faceva  
per il popolo; — che quasi contempo-  
raneamente, Agenti della Forza Pub-  
blica, e poco appresso anche il Chi-  
vurgo del distretto, saliti in quella  
casa, videro altre agli Agenti Mar-  
tiniati paragonato a Nouelli, il Deputato  
Lobbis, coricato su di un fante  
grandante sangue dal capo e dal  
braccio sinistro, che era già a me-  
do, e preso da profonda emozione.

Che ben tosto alla notizia del fa-  
rimento, in presenza di un depu-  
to, gli Agenti della Forza pubblica  
ispezionarono i luoghi nei quali  
poteva sospettarsi essersi nascosto  
l'aggressore, ma inutilmente, dac-  
ché in quelli, fu come altrove, nul-  
ta di non che compito vennero a  
riscontrare.

Che tali investigazioni furono  
per diretta a vedere se nella lo-  
calità esistessero tracce di sangue  
e dell'azione dell'avvenuta afflissi-  
ni, e mentre sul fronte di Via dell'  
Amorino (Via S. Antonino), là ove  
esiste un orinatoio, presso di se  
fu accertata la presenza di al-

grande goccia di sangue, nulla più  
stato rinvenuto che potesse riferirsi  
all'azione di proiettili plumbei,  
e spogli da arma da fuoco

Che nella notte istessa dell'av-  
venimento rimase accertato che  
l'Imputato Labbia era affetto da  
tre lesioni: una lineare, della larg-  
hezza di tre centimetri, intra-  
sante la cute ed il tessuto sotto-  
cutaneo del braccio sinistro; le al-  
tre due sul capo, riunite ad angolo,  
piccole ed interstanti non a tutta  
sollanza le parti molli del cranio,  
e non presentavano vere perfora-  
zioni ed erano guaribili entro due  
settimane.

Che tali lesioni nel di successi-  
vo 19. Genio furono dai Periti  
fidei ritrovate già in via di rim-  
nazione, e furono da essi giudica-  
te superficiali, prodotte da un  
med. istrumento pungente o tra-  
gliante di nessuna gravità, e gua-  
ribili nel periodo di sei ad otto giorni.

Che dall'Autorità Giudiziana  
si decise all'affiancamento dell'  
abito della famiglia e del fazzoletto  
indossati dal ferito, ed anche delle  
carte ed altre cose che si ritrova-  
vano nella teca posta alla vita  
del menzionato abito, doppiochè ta-  
li cose tutte presentavano tale

CANCELLERIA  
DEL  
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE  
DI FIRENZE

46  
traccia di relazione alla riscontata  
te le fioni - che ben presto ripetuti  
anonimi con prognazione di tem-  
po pervennero da varie Lettere del Be-  
guo alla Questura, alle autorità  
giudiziarie, ed al Presidente della  
Commissione parlamentare d'inchie-  
sta, relativi tutti al ferimento del  
Deputato Lobbia, che offerivano  
un mandato di chi principalmente e  
gravemente si diceva compromesso  
nell'inchiesta, e per la parte che  
lo stesso Deputato vi aveva preso,  
e che contenevano tali e tante cir-  
costanze e dettagli da non permit-  
tere quasi dubbiezza sul rintraccio  
del materiale autore di detto feri-  
mento, e fra questi ben tre che  
riflettevano alla stessa persona  
che ancora alcuni giornali che  
pure affermarono l'avvenimento  
di coloro che si offrivano offeso con-  
promessi nell'inchiesta parlamen-  
tare, e che dicevano potentemente nel  
tempo stesso che contavano come  
la giustizia non darebbe rispi-  
ta a scoprire l'assassino, con vari  
articoli inteso a fornire indi-  
cazioni che avrebbero dovuto ne-  
cessariamente metterlo allo sco-  
perto non solo, ma affermarono

altrimenti la procurata morte di un  
testimone che avrebbe potuto  
deporre di fatti e circostanze  
relativi al testimone in argomento e  
avere in parte presenziato il fatto  
e per effetto anche tenuto in con-  
tatto coll'assassino medesimo

Ma nella notte istessa dell'at-  
teso avvenimento il feroce Lobbia denun-  
ciò all'ufficio di Sub. di Curia  
che quella mezzanotte, mentre  
ricevessi in casa Martinati per  
venuto sul canto di Via dell'An-  
rino, e via S. Antonino, era stato  
assalito da uno sconosciuto  
e lo aveva ferito di pugnalata  
al braccio sinistro ed al capo  
e che l'assalitore, il quale ve-  
stiva giubba scura, cappello  
di felpa grigio, alquanto robu-  
sto, di statura quasi giusta, e  
con barba nerastra, era stato  
a precipitosa fuga dopo la se-  
conda di fuoco e di due colpi  
di pistola da otto colpi

Ma nella successiva e ripetuta  
ter dichiarazione il denunciante  
mantenne la verità dell'ag-  
gressione ripetendosi sempre  
l'avvenimento in tutti i suoi de-  
tagli

CANCELLERIA  
DEL  
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE  
DI FIRENZE

44  
che tutti gli Imputati hanno es-  
santemente attribuito la de-  
nunciata aggressione a vendita  
degli avvenimenti politici del Depu-  
tato Lobbia, e in specie di colo-  
ro che potevano sentirsi maggior-  
mente compromessi sui fatti  
relativi alla Regia dei Tubacchi,  
hanno allegati e fatti che potesse  
essere opera di un nemico perso-  
nale, ed alcuni di essi hanno an-  
co manifestato particolari fatti  
e circostanze che avrebbero do-  
vuto servire al rintraccio dell'  
aggressore

Considerando che la prima  
indagine che si presenta all'of-  
fice del Tribunale sulla diffu-  
sione della presente causa  
sull'eccezione sollevata dal giu-  
dicabile Cristiano Lobbia nel  
suo interrogatorio davanti il  
consigliere delegato della Regia  
d'accusa all'istruzione, è quel-  
la propriamente se un Depu-  
tato quale è Lobbia potesse essere  
tratto in giudizio senza il per-  
vivo consenso della Camera  
che comunque il giudicabile  
medesimo si sia caso contrario

al giudice, contumacia legalmente  
dichiarata, e però non già stata  
rinnovata costata eccezione pro-  
cedenziale innanzi al tribunale;  
tuttavia il collegio giudicante non  
crede potersi dispensare dal defer-  
tarlo, perchè la med. sollevata  
nello stadio dell'istruttoria è per-  
sino un ostacolo al procedimento  
che fa d'uopo rimuovere, si perchè  
trattandosi di una eccezione che  
attacca direttamente, non che  
la competenza, la giurisdizione  
stessa del Trib. essa dovrebbe  
domanda elevarsi anche d'uffi-  
zio laddove non fosse stata de-  
dotta.

Considerando che l'eccezione  
stessa si adagia sull'Art. 45 dello  
Statuto fondamentale del Regno,  
per cui il deputato represso non  
può essere arrestato, salvo il caso  
del delitto flagrante, nel tempo  
della sessione, né tradotto in  
giudizio in materia senza il  
prezzo consenso della Camera.

Considerando che niuno può  
subire giuridicamente della  
competenza dell'Autorità Giu-  
diziana ad intraprendere ed aff-

placare ai casi singoli di sua in-  
quizione, come ogni altra legge,  
la legge medesima che è base della co-  
stituzione dei poteri dello Stato,  
to e della loro indipendenza  
la quale domanda cotesta quel-  
tà all'interpretazione delle leggi  
al potere giudiziario, riferendo  
al potere legislativo la interpreta-  
zione legale delle leggi sotto in-  
terpretazione che è tangente sovra-  
namente di una legge essa  
medesima. — Nessun dubbio adunque che  
il Tribunale sia competente ad in-  
fermare se la prerogativa a esso  
data dall'Art. 65, dello Statuto ai  
membri della Camera dei Deputati  
potrà essere invocata nel  
presente giudizio dal Deputato  
Lobbia giudicabile.

Chè questo concetto è confortato  
dall'Autorevole pronunziato della  
Corte di Cassazione di Torino del  
6. Giugno 1854 la quale in caso ana-  
logo sentenziò che l'autorità giu-  
diziaria non avrebbe mancato al do-  
vere suo se al sorgere della  
questione sulla prerogativa  
parlamentare si fosse spogliata  
della sua funzione propria e speciale  
missione quella di interpretare

le leggi nei singoli casi  
che qualunque, denunziata al  
Parlamento subalpino somigliante  
decisione, la Commissione della  
Camera richiamata a riferire  
sull'incidente avesse col Rappor=  
to del primo Maggio 1855. opinato  
essere la Camera sola compe=  
tente a decidere tutte le que=  
stioni sull'applicabilità dell'  
Art. 45 dello Statuto nondimeno  
non offendosi la Camera tutta que=  
ta pronunziata sulla questione  
codesto precedente per quanto au=  
torvole anche essa non può esse=  
re addotto come cosa di pacifica  
giurisprudenza parlamentare  
e non può quindi bastare a far  
riconoscere il Trib. dell'espresso giu=  
dizio

Considerando che l'ormon=  
tato codesto articolo che si oppone  
na alla competenza del Tribu=  
nale, non è mai la parola cosa  
interpretata nella sua forma e  
nel suo spirito l'Art. 45 dello Statu=  
to, a negare l'applicabilità alla  
specie, e ritenere quindi come  
non giustificata la mancanza  
di giurisdizione nel Tribunale,  
nella presente causa

Che la parola è lo esegesi dell' <sup>art. 43</sup>  
svenunciato male si presentano  
alla interpretazione che vorrebbe  
darli dai sostenitori della tesi con-  
traria.

Di vero intesa nel suo complesso  
la ripetuta disposizione non v'ha  
chi possa dubitare che lo inchiostro  
nel tempo della sessione debba  
riferirsi ad ambedue le ipotesi  
dell'arresto, cioè del Diputato  
e della sua traduzione al giudizio.  
Senza entrare in una questione  
di forma elettorale che non do-  
rebbe pari all'altezza della tesi  
che si svolge è manifesto che la  
particella congiuntiva ne si  
congiunge virtualmente la  
seconda ipotesi alla prima  
e ne fa un tutto armonico e  
dialettico subordinandolo all'uni-  
ca condizione che è il tempo del-  
la sessione. Il volere infina-  
re un diverso concetto deducen-  
dolo forse dalla non esatta  
locazione dell'articolo med.  
sarebbe sconvolgere il senso  
espresso dal legislatore attē-  
beringli idee che non ha appeso  
né inteso di esprimere ad alcuna  
conseguenza trasfudante. Per

fermo ora per poco si potesse anzi  
metterla la contraria interpretazione  
si dovrebbe concludere che  
secondo la disposizione suannun-  
ziata senza il permesso della Ca-  
mara, salvo il caso della flagranza  
non si possa arrestare il  
Deputato durante la sessione;  
che non lo si possa poi tradurre  
in giudizio senza il permesso della  
Camera medesima per tutta  
la legislatura

Di guisa che, accettandosi  
l'opposto concetto si verrebbe a  
questo effetto che ecceda certo  
la intenzione di chi lo sottiene, che  
cio' mentre a sessione chiusa po-  
rebbe arrestarsi un deputato  
anche fuori della flagranza di  
reato, sarebbe poi impedito di tra-  
durlo in giudizio perchè manchereb-  
be il consenso della Camera offeso  
chiusa la sessione. In tal caso  
non vi ha chi non vada che la  
prerogativa lungi dall'essere un  
beneficio, sarebbe invece un'ancora  
che lesione alla libertà individuale,  
che pure si è voluto con la pre-  
rogativa medesima garantire  
considerando che laddove vo-  
lesse indagarsi lo spirito del in-

forma la ripetuta disposizione, e rendendola consentanea all' oggetto di essa sarebbe agevole ricerca quante volte si rifletta che la prerogativa parlamentare stabilita dall' Art. 43, dello Statuto del Deputato è solo dettata dal bisogno che esso non sia distratto durante ~~la~~ sessione dei lavori parlamentari; e dal bisogno altresì di assicurarli quella indipendenza che gli è necessaria per compiere liberamente il suo nobile ufficio di maniera che chiunque la sessione venendo meno quel bisogno, a ragione quella prerogativa deve venire a cessare. In senso contrario si verrebbe a stabilire non più una prerogativa ma un privilegio che è assolutamente incompatibile col sistema costituzionale, e col principio consacrato nell' Art. 24 dello Statuto dell' uguaglianza di tutti dinanzi alla legge.

Considerando che scortato a questo fine di non procedere i risultati del dibattimento un solo non maniere ad avvalorare la verità, dalla denuncia fatta

dall'imputato d'abbia, ma rinfie-  
no invece a contraddirla

Considerando infatti che è rima-  
sta assolutamente sfelosa la pre-  
senza del denunciato aggressore  
sul luogo dell'avvenimento; impe-  
noschi per la deposizione di non  
pochi testimoni i quali nel mo-  
mento in cui vennero a domi-  
nare tutte quante le vie che  
conducono al canto tra via dell'  
Annarino e Via S. Antonino ed il canto  
med; avrebbero dovuto necessariamente  
veder costui, venne invece accet-  
tato che dal luogo dal quale si erano di-  
partite le esplosioni non si allontano  
alcuno né con passo ordinario, né a  
corse

Considerando che a manomare la  
verità di questo fatto non possono  
spiegare affaccia nessuna quella  
circostanza delle quali fu tenuta  
parola da alcuni testimoni che tro-  
varasi nella rispettiva loro ab-  
tezioni di aver cioè udito di una  
riccione sorda come di voci, un  
scalpiccio ed anche un passo come  
tato a celare che ben presto veniva  
cassare; nell'altra circostanza in  
apparenza più rilucante affermata

dal testimone Luigi Gabbrini  
di aver già incontrato al quadrivio  
tramvia S. Antonino e via S. Anna  
un individuo il quale ad analogo  
domanda aveagli risposto: „ uno  
che si è tirato due pistole, „  
e che per le sue qualità personali  
e di mestiere ritrovate molto cor-  
rispondenti a quella che ne fornì  
il ferito nella notte med. dell'av-  
venimento ingenerò in lui il dub-  
bio se potesse essere l'aggressore.  
Imperocchè quanto alla prima  
promessa che lei cosa riferite dai  
ricordati Testimoni furono da  
essi avanzate per quello che essi  
stessi ne dissero, quando erano  
nell'interno delle camere e prima  
di esser posti alla finestra, che  
nessuno di essi poté giudicare  
né a cosa meramente si riferì-  
se quanto avanzarono, né sulla  
provenienza e direzione di questi  
tutti, che altri Testimoni sabbe-  
no di trovarsi in posizione  
affai più praticata al luogo delle  
esplosioni e che erano ricorren-  
tati fino dalla prima appren-  
denza cosa di questo hanno esposto  
tali fatti, e finalmente che ave-  
nuta la seconda esplosione tutto

da tutte le parti fu un accorrere  
di persone ed un affacciarsi alla  
finestra e spontanea la spinga-  
zione che deve darfi in propo-  
sito cioè che le riferite circo-  
stanze vennero a verificarsi  
ed a notarsi dai Depo<sup>nti</sup> fotan-  
to<sup>to</sup> per quest'ultimo fatto, e  
lo stesso deve ritenersi in confron-  
to di quanto affermo il Testi-  
monio Sabbrucci - 1.° Perché  
esso fidejucante non fu in  
grado di giudicare da qual  
parte provenisse l'indivi-  
duo che parlò di due pistolettate  
— 2.° perché nel mo-  
mento in cui il Sabbrucci  
venne ad incontrarsi con  
detto individuo, che fu dopo  
la seconda esplosione, più  
presto che allora si trova-  
vano alla loro finestra han-  
no ad effetto che alcuno si al-  
lontanasse dal punto della

34  
esplosioni medefimari in dirigit  
ne di Via Faenza 3<sup>o</sup> Per.  
che il Tabbrucci udita la de-  
scrizione della persona dell'ag-  
gressore dello stesso ferito  
non fu subito preso da quel  
dubbio in seguito manifestato  
o se ciò avvenne, omise di co-  
municarlo tosto alle diverse  
autorità e alle altre persone  
alla cui presenza si ritrovava,  
che ne avrebbero fatto il dovuto  
conto per lo scoprimento della  
verità. Il perchè ancor lo  
stesso denunciante afferma  
che la fuga del suo aggressore  
non fu per via dell'Annuario  
N<sup>o</sup> tutto ciò non rilevato  
per mettere in dubbio le affe-  
rimenti del Testimone, ma  
unicamente per apprezzar  
li con questo criterio e dal  
loro convenienza e naturale  
spiegazione. Quanto dopo  
il Testimone deve ritenersi  
il risultato del suo convinci-

mento, ma siccome esso ha  
sempre affermato che quel dubbio  
nacque nella sua mente l'indoma-  
ni e dopo che dal ferito aveva udito  
descrivere l'aggressore, nulla di  
più naturale che il testimone  
che aveva veduto il ferito, il sangue  
che ne stava, che lo aveva udito ra-  
contare il fatto dell'aggressione con  
parole di verità che aveva veduto  
lo sgomento di lui e degli assenti  
storrefatti per se col pensiero alla spie-  
gazione dell'avvenimento dato-  
gli dall'incognito, la giudicasse  
bugiarda e fattogli anche offese  
ne la sua attenzione e così forse  
in lui quel dubbio che in appreso  
ebbe a manifestare. E prima di  
distaccarsi dalla refertanza del  
dibattimento che in relazione  
alla ricerca hanno servito al già  
emendato convincimento, e di  
assoluta importanza che venga  
per detta quanto per la mede-  
simo ricusata falsa e colunnige  
la circostanze di fatto della quali

59  
si è mosso tanto rumore da alcuni  
organi della stampa, e che l'abuso che  
ne fu fatto poterono riuscire a forma-  
re in parte la pubblica opinione. Vuol-  
si parlare del giovine Francesco Scot-  
ti di Cammaso che si è preteso che  
nella notte della denunziata ag-  
gressione per le scale della casa  
di esso in allora abitata di N. 27,  
in via S. Antonino si incontrasse  
coll'aggressore del Labbia, il quale  
permenendolo con mano sanguin-  
nata gli aveva fatto profonde  
intimidazioni; e che tale testi-  
monianza nemmatta di mezzo  
con proscritto volere. Il giovine  
Scotti per le affermazioni di  
più testimoni che pel modo loro  
di deponere si meritano intiera  
fiducia nella notte della de-  
nunziata aggressione non  
uscì di casa, né discese scale  
se non che dal quarto al terzo  
piano da dove consigliato a re-  
trocedere da chi già trovavasi  
su quel piano nottolo, seguì il  
consiglio e fece ritorno nella  
sua camera. Lo stesso  
Francesco Scotti il 16. giugno  
scrisse ai suoi genitori a Ca-  
mona una lettera nella quale

narrendo l'avvenimento della per-  
tesante notte, con parole improv-  
vate della più schietta verità dichiara  
che sebbene non desiderio di portarsi  
sul luogo fosse gli passati per la  
mente, lo aveva tutto abban-  
donato per seguire i paterni av-  
vertimenti di starsene lungi da  
tutto ciò che fosse infelice e strao-  
dinario. Lo Scotti ben presto  
se sentì indisposto fu preso da  
itterizia, onde peggiorando forse  
anche perchè ornata curare si  
guardò tanto che pensò ricondursi  
in seno della propria famiglia e vi  
si ricondusse dopo aver preso una  
pillola composta di schisagali infatti  
che la padrona di casa la Tabbanni  
una delle non poche persone che per  
volgare a dantesco pregiudizio attribui-  
no a quelli miracolosa virtù nell'in-  
tendimento di portargli sollievo volle  
apprestargli, e giunse a fuormano il  
23. Giugno. Colà giunto entro in letto di-  
cò un poco peggiorò ancora, fu preso di ite-  
ria delirio e ben presto spirò in braccio  
ad lui. Il Medico curante pietoso congiunto  
del giovane Scotti, il Professoro peracchia-  
mato e i genitori del defunto non ebbero ma-  
dubbio di sorta che Francesco Scotti fosse mor-  
to avvelenato, e solo questo dubbio fece  
caper nell'animo dei deplorati genitori quando

la stampa col alcuni suoi arti-  
coli venne ad infinuare quella fess  
idea.

Il prefato medico curante non dubi-  
tò sulla vera causa della fine dello  
Scotti che rimobbe nella itterizia,  
come vennero ad averla anco i più  
fra gli illustri Professori putiti in  
dibattimento. Ora di fronte a tale  
fatto, al loro andamento, alla origine  
del dubbio, al giudizio rispettabilissimo  
delle persone che solo ne sono compe-  
tenti ed alla circostanza affermata  
dal padre del defunto che la pretepa  
impronta di mano infanguinata sull'  
abito del figlio non si era altro che  
segni nerastri di fumo di carbone  
che comparvero alla semplice azione  
di una mollica di pane, si ha la  
prova provata che Francesco Scotti non  
uscì di casa nella notte del delinziato  
assassino, che non ebbe né poteva avere  
incontro ad uno gli pale di cappone,  
e che la di lui morte avvenne di una  
di quelle tante malattie non comuni  
si ma pure investono e distruggono  
il corpo umano; e si è altrui forzati  
a dovere respingere quelle depozizioni  
che miravano a intorbicare la verità  
di tali fatti, con avere perfino infinuato.

che il deplato genitore avesse mer-  
coteggiata la sua speciale passione  
sul cadavere del figlio.

Considerando che la denuncia  
di reato fatta dal giudicabile Sobbia è  
anco in contraddizione con alcune testi-  
monianze di persone che presenziarono  
l'avvenimento o in tutto o in parte.  
Gustavo Nanti sulla mezza notte e  
un quarto uccisa dallo stabilimento  
di via S. Antonino in direzione di piazza  
S.<sup>a</sup> Maria Novella vecchia, giunto alla do-  
ve detta via e attraversata dalla via  
Finza, vide avanti a se e a qualche  
distanza che ben distingue essere di  
contro alla via dell'Humorino un lan-  
po susseguito da esplosione: si fermò  
per un istante e fatti altri pochi passi  
giunse in avanti e giunto di contro  
alla porta della bottega di rivendita di  
Tubacchi giunse in via S. Antonino vide  
partirsi dal medesimo punto del primo  
un secondo lanugo susseguito parimente  
da esplosione. Nel punto del quale  
si separarono le due esplosioni egli non  
vide che un solo individuo il quale  
fra l'una e l'altra batta fu a terra  
per rialzo levandosi di capo il cappello  
che getto via e che tornò a cadere.

dopo la seconda esplosione <sup>SS</sup> accla-  
mando fuoco. Il testimone te-  
mendo che avvenissero altre esplo-  
sioni ancora e di correre in qualche  
pericolo retrocedi sotto la impressione  
che l'individuo da lui veduto si  
fosse tirato od avesse tirato due  
pistole sotto impressione che più tar-  
di manifestò ad altre prima però  
di allontanarsi da quella località.

Fortunato Fonti ed Appunta  
Mucchiarri dimoranti nello stabile  
di No. 5 in Via dell'Amorino alla prima  
esplosione affacciatisi ~~to~~ alla  
finestra la porta al quarto piano, al  
primo la Mucchiarri, videro la dove  
la via fu capo a quella di Via d. An-  
tonino un individuo solo che rialza-  
tosi da terra percussore un colpo d'ar-  
me da fuoco e che tenendo ~~to~~ perduto  
d'occhio e aver fatto qualche passo  
in direzione di Via Lanterna.

Considerando che tali deposizio-  
ni non possono ricevere attacco di  
forza da renderle inattendibili né  
da menomare l'importanza le quan-  
te volte risultano concordanti fra  
di loro su ciò che rispettivamente af-  
fermano avere osservato ed i altri  
rimasti convalidati per relativi atti di

accorso e di visita che dai luoghi dei  
risultati e testimoni indicati, nessuna  
difficoltà si suppone a ben distinguere  
il punto da dove la esplosione si dipar-  
terono e che è ancor richiarato da un  
fanale di Gas e ad apprendere quanto  
proprio

considerando che dai risultati del  
debatimento e del pari rimasto esplicito  
che il fatto denunziato dal giurabile  
Lobbia fu stato l'opera dei di lui as-  
surgenti politici, che si fossero potute cre-  
dere maggiormente compromessi per  
affare contro la Regia dei Tabacchi e  
dei quali dove occuparsi la istruttoria  
al seguito delle dichiarazioni di taluni  
degli imputati, dei non pochi anoni-  
mi e delle indicazioni date in propo-  
sito da vari articoli del Giornale.

Ed in vero quando è rimasto accertato  
che fino dal 9 Giugno furono e meglio  
della stampa fatti noti i nomi degli  
altri firmatari le dichiarazioni con-  
tenute nei pieghi che dovevano essere  
presentati alla Commissione d'Indagine.  
Che coloro i quali lamentavano lo  
involamento di una lettera relativa  
ad operazioni con la Regia, fino al  
18 Giugno si ebbero la certezza che

quella non fu né potè essere nelle  
mani del partito cui il Fobbia  
appartiene, per le premure che  
fino a detto giorno praticaronsi con  
chi veramente ne era il possessore  
onde rifiutarle; che non mancarono  
altre carte che si fossero potute  
apprendere compromittenti verso la  
Commissione di Inchiesta; che il  
giudicabile Fobbia solo ebbe notizia  
della esistenza della ricordata lettera  
quando trovavasi degnito in letto e  
le ricentratagli inferite; che finalmente,  
e ciò per giudizio autorevolissimo della  
prefata Commissione, fra gli Onorevoli  
del Parlamento Italiano non furono né  
corrottori né corrotti, e di assoluta  
necessità concludere che veruno dei  
empressi in cotale categoria ebbe  
potè avere una ragione qualunque  
di attentare alla vita di Cristiano Fobbia.  
Or a questa conclusione potrebbero essere  
di ostacolo le dichiarazioni fatte da un tal testi-  
mone in pubblica udienza relative a man-  
dato ricevuto di uccidere in duello il  
Fobbia, poichè quel testimone da per sé  
stesso disfidò il Tribunale ad accordargli  
alcuna fede, quando affermò avere pien-  
tamente mentito in proposito nel suo pre-  
cedente esame. Ed è pure rimesso al

in modo irrefragabile che coloro i quali  
nei modi e coi mezzi sopra indicati  
vennero indiziati alla giustizia quali  
partecipanti al denunciato assassinio,  
vi punteranno qualunque fosse parte  
essere stata in confronto dei medesimi  
luminosamente comprovata la loro assenza  
dal luogo dell' avvenimento.

Considerando che costui reputato  
attenuti dalla giustizia messa in rifre-  
glio nei modi anzidetti, stanno a  
provare che questo ultimo non furono  
che ~~stranità~~ altrettante arti per porre  
in credito la esistenza di un reato

Considerando che per le cose  
fatti ora di sopra la denunciata aggressione  
e comprovata in indace, non  
mancano altre circostanze che tornano  
veramente a rafforzare il concetto  
della simulazione. Ed in primo luogo  
le contraddizioni nelle quali viene a  
cadere il denunciante (abbia narra-  
do ripetute volte l' andamento dell'  
aggressione) con varianti tali che  
danno diritto a ritenere che non  
fosse presso per quanto asseriva essergli  
intervenuto, e ad affermare altresì  
che l' aggressione denunciata non  
fu niente un' aggressione ferita.  
Egli fu incerto nel riferire per colpi

vibratogli furono tutte di pugnale),  
ossivvero in parte di mano chiusa,  
sul numero altissi dei colpi recati:  
venne ad improntare all'assassino la  
figura dell'osservatore impossibile  
a breve tratto da lui nel momento  
nel quale, dopo avergli appoggiato già  
una pistola da due pezzi di distanza,  
trovavasi a terra e faceva tali mo-  
vimenti colla persona che avrebbe  
dovuto far temere all'assassino me-  
desimo non già una semplice difesa  
ma sibbene una nuova offesa; e  
presunto finalmente l'aggressione in-  
cominciata con un colpo di mano  
sul cappello ed ultimata con un puc-  
cino. Ora tutto questo è inverosimile,  
contraddittorio tanto che non può esse-  
re creduto. Il che si dica che colui  
che fu passivo di una aggressione for-  
zosa e confuso dal proditorio assalto  
non può essere in grado di riferire  
esattamente e con precisione il suc-  
cesso e tutte le sue fasi, e che potrebbe  
incivile fargli carico delle contraddizioni  
e delle inverosimiglianze contenute  
nelle sue narrazioni: no: dappochè  
se questo deve procedersi e procede quando  
un aggredito dichiara di non essere in  
grado di fornire alcun dettaglio della patita

aggressione, altrettanto non può essere  
praticato con chi imprendi a narrarla  
nelle sue più minute circostanze; e  
in questo caso forge il diritto di pretendere  
che le sue narrazioni siano verosimili  
e coerenti.

Un secondo inverosimile forge  
dalla località, nella quale avvenne  
il fatto. È grandemente strano che  
un assassino che si vuole avesse co-  
noscenza di tutte le abitudini della  
sua vittima abbia potuto proficua-  
mente consumare nel suo misfatto una  
via popolata della città non solo ma  
così prossima a quella casa in cui  
non poteva né doveva ignorare la pre-  
senza degli amici della vittima stessa,  
i quali al primo contratto che avesse  
gli appreso l'agguato potevano esse-  
re sul luogo, fargli pagare a caro  
prezzo l'attentato; all'altra detta  
via Abukhatta ove rimane l'abitazio-  
ne del denunziato Fobbia, che è  
fra le più remote e solitarie della  
città. Ma si dice che tali confidran-  
ze ricorrono unico in tema di si-  
mulazione: perché in questo ultimo  
caso, profecta la via solitaria e fare  
il colpo, sarebbe mancato uno dei

58  
principali effetti voluti cioè la  
massima pubblicità che da fatti  
si ottiene

Una terza inverosimiglianza sta  
nel fatto che i proiettili e piombi dall'  
agredito non abbiano lasciato traccia  
veruna nel luogo dello avvenimento,  
dappoiché questo venne constatato nel  
modo il più positivo dalle verifiche  
fatte nella stessa notte; dalla visita  
giudiziale eseguita di buon'ora nel  
mattino del 16. Giugno; e da analoghe  
perizie eseguite dagli schiarimenti  
che nel forno il proprietario, oggi  
defunto, per la quale venne escluso  
che il foro riscontrato fu di un  
asse di legno che era tenuto a  
disposizione di una finestra a terrino,  
e che taluno aveva appreso operato  
da proiettile plumbeo lanciato da  
armi da fuoco, fosse il risultato di  
una tale azione

Ma questa inverosimiglianza  
finalmente emerge dalla leggerezza  
delle riscontrate ferite, dappoiché male  
si comprende che possono essere ca-  
gionate da leggeri effetti da quell'  
assassino che per ben tre volte si fa  
sopra la sua vittima con la mano ar-  
mata di pugnale e vibra altrettanto

colpi con tal forza che riuscirono  
ad atterrarlo.

Considerando che nel caso emen-  
to neppure manca al denunziante una  
causa proporzionata alla entità della  
simulazione. La si ritrova tornando  
alla posizione del Deputato Cobbia  
dopo la famosa tornata del 5. Giu-  
gno nella quale con i mezzi già  
rispetti spinge la Camera, attribu-  
gando forse il peccato la sua aspet-  
tativa a decretare la inchiesta. Egli  
aveva solennemente dichiarato che nei  
pieghi da lui mastrati non si  
contenevano che dichiarazioni di  
testimoni che erano a carico di  
un Deputato: egli ben consapevole fin  
d'allora che nessuna importanza  
di quelle dichiarazioni la cui vacuità  
venne in appresso riconosciuta dalla  
stessa Commissione d'inchiesta: in-  
tanto si era alla vigilia del giorno  
in cui doveva presentarsi alla pre-  
sente Commissione per far che nulla  
di più interessante avesse raccolto  
da legittimare in qualche modo il  
fatto suo del 5. Giugno. Non pote non

rico neppure in una posizione da cui era difficile uscirne con vantaggio, e siccome dove giudicare quel suo primo operato uno strato gemma, una forpresa, così venne a trovarsi nell' assoluta necessità di commuovere con qualche fatto fortemente la pubblica opinione che accennasse anco ad intimidazione. Si colono che avrebbero dovuto essere esaminati dalla commissione d'inchiesta, e quel fatto venne a ritrovarlo nella denunziata agguerrione e conseguì il suo intento.

Considerando il tutto che tutto questo ha fin qui formato soggetto delle appreziazioni del Tribunale non trova nemmeno ostacolo nei modi e nella natura delle riportate ferite, avendo emendamente tutti gli illustri professori sentiti in giudizio ammesso che quel danno personale inferito altrui da mano nemica pote essere ugualmente cagionato da una mano amica col consenso del paziente.

Considerando che il fatto del quotabile fobbia nei termini fin ora apprezzati dal Tribunale contenente una mendace denunzia ratificata

di un delitto, e del quale unico nell'ipotesi  
le tracce viene ad esaurire gli estremi  
del reato di simulazione previsto e  
punito dall'art. 51 del Codice Penale  
Sogiano

considerando in rapporto agli altri  
imputati

che la responsabilità di Antonio  
Martinati, quando si considera che  
nella di lui casa furono preparate le  
finte tracce del reato, e che ciò non  
potè aver luogo all'insuori del di  
lui impegno e senza averne indi-  
rettamente agevolata la esecuzione,  
nulla importando che questa avesse  
luogo in un unico ~~tempo~~ contesto di  
azione; quando si giunta si riflette  
all'immediato suo affacciarsi alla fi-  
nestra, alle sue speciali acclamazioni,  
al giudizio che assai che assai si tempo  
si manifestò alla pubblica autorità  
che nulla si potrebbe scoprire, circostan-  
ze tutte che rivelano il concetto pre-  
esistente all'uopo di accreditare la  
verità del fatto denunziato, ricade sotto  
le disposizioni degli articoli 55 e 56  
del ricordato Codice Penale

che la responsabilità degli altri  
quidamabili faregnato e Novelli non può

compagnarsi da quella aperta a  
Martonati poiché non si può dubita-  
re che essi e propriamente il fare-  
quato coll' accorrere primo e Novelli  
in seguito, prestarono al delinquente  
di quel fatto, ma in seguito di complice  
anteriore quella cooperazione diretta  
ad assicurare il frutto del delitto che  
nelle specie consisteva nel dare appa-  
renza di verità ad un reato che  
non era avvenuto: il concerto ante-  
riore si deduce dalla loro contem-  
poranea presenza in casa del Marto-  
nati e dallo accorrere immediato che  
fecero alle grida del giudicabile Lobbia

che finalmente, in confronto  
del giudicabile Benelli, essendo ri-  
mansta esclusa la di lui presenza  
quando in casa Martonati fu rico-  
verato il ferito, e non essendoci rive-  
colto verun indizio che in altro  
modo lo aggravasse, cessava qualunque  
reproverabilità, e era ingiustizia pro-  
nunciare come appreso.

Per queste considerazioni  
Visti i ricordati articoli 55. e 56 del  
Codice Penale Toscano militare 293 -  
168. del Codice di Procedura Penale

Ha giudicato  
1° Cristiano Lobbia contumace al giudizio

colpevole di simulazione di Delitto;  
L' Antonio Martinati, Cristiano Fagnato e  
Giuseppe Novelli, colpevoli di auxilio  
in detto reato

Condanna Cristiano Fagnato alla  
pena del carcere militare per un  
anno.

Antonio Martinati alla pena del  
carcere ordinario di mesi sei;

Cristiano Fagnato e Giuseppe  
Novelli nella stessa pena del carcere or-  
dinario di mesi tre di ciascuno

Si condanna poi tutti nelle spese del  
giudizio

Absolute finalmente Carlo Monelli  
dall' imputazione

Copi pronunziato e letto alla pubblica  
udienza dal Sig. Giuseppe Preside presen-  
tato il Pubblico ministero, tutti i condan-  
nati e il Vice cancelliere agente

Il 15. Novembre 1864

G. A. Fantini

" G. Monelli

" G. Perfumo

" U. Ferraro 1<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>

Per copia conforme

Maurizio V. C.



CANCELLERIA  
DEL  
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE  
DI FIRENZE

64

L'Onorevole Ministero ha per favore  
e questo di Dispartito del 11/11/89  
11 novembre

Copia  
di atto  
d'appello

Avanti di me in proposito Vice cancelliere  
addetto al Tribunale Civile e Correzionale  
di Firenze, si è presentato il S. G. M. C. C. C.  
re Frappione Sabbia, qualificato  
come in atto, il quale ha dichiarato di  
volere appellare, si come coll'atto pre-  
sente appella dalla sentenza contro  
di lui pronunciata nel di giovedì 26  
novembre 1869 da questo Tribunale,  
con la quale è la rinquantazione di  
Annullazione di reato, venne condan-  
nato alla carcere militare e un  
anno e quello di app. non che dalla  
ordinanza proferita suonta il di bat-  
timento, e così

Dalla ordinanza del 26. ottobre 1869,  
colla quale fu respinta la 1<sup>a</sup> domanda  
della D. G. P. di appender il giudizio  
fino alla decisione del G. C. P. presidente  
in opposizione

Sabbia

Dalla ordinanza del 27. ottobre 1869  
colla quale fu respinta la 2<sup>a</sup> domanda  
della D. G. P. e la lettera della D. G. P.  
regioni del Sabbia

Dalla ordinanza del 27. ottobre 1869 colla  
quale fu respinta la 3<sup>a</sup> domanda  
della D. G. P. di non dar retture

delle deposizioni del Coregnato prese  
danti all'interrogatorio. —  
Dalla Ordinanza del 28. Ottobre  
1869, colla quale fu  
reppinta la Offenza delle Difese, e  
fu ordinata lettura di tutte le depo-  
sizioni del Contornese Lobbio.  
Dalla Ordinanza del giorno suddetto  
colla quale fu reppinta la Offenza  
delle Difese di non lettura dei docu-  
menti ed altri atti della causa, e  
una delle udienze di Testimonj.  
Dalla Ordinanza del 30. ottobre 1869,  
colla quale fu reppinta la Offenza  
delle Difese per non fosse dato  
il Testimone Dante Falcone —  
Dalla Ordinanza del due novembre  
1869, colla quale fu reppinta la  
Offenza delle Difese per non essere  
comparso la generale che nella  
Difesa di Testimoni Novoni a  
fianco dei Signori Velli, Dagnin,  
ed altri —  
Dalla Ordinanza del di tre novembre  
1869, colla quale fu reppinta la  
Offenza delle Difese per non  
ordinato al già Questore Bertè  
di rispondere a tutte le interroga-  
zioni che gli forebbero proposte. —  
Dalla Ordinanza del quattro novembre



Giuseppe Forcapi, tutti e due  
Deputati al Parlamento, i quali  
nei termini di legge procedono  
i motivi e appoggi del presente  
appello —  
Fatto e confermato l'è firmato;

G. Piffino Sabbia

G. U. Arveroni

In copia conforme foglio



Maurizio De Luca

CANCELLERIA  
DEL  
TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE  
DI FIRENZE

L'On. e. Hillottore  
tantantantone e questo di de  
del capo di novembre

Avanti di me ingegnere M. Novelli  
re addetto al Tribunale Civile e Cor  
regionale di Firenze, si sono presenta  
te personalmente i signori.

loggia  
2.  
atto  
9' appello

Professore Antonio Martinati;  
Giuseppe Novelli e  
Cristiano Caregnato, tutti qua  
drati e domiciliati come in atti, i  
quali hanno dichiarato di volere ap  
pello, siccome coll'atto precedente ap  
pellano della sentenza emessa di que  
proferita nel 10. e novembre stante  
da questo Tribunale, con la quale  
per l'imputazione di usura in di  
mutilazione di reato, vennero condannati:  
il Martinati alla pena del carcere  
per mesi sei; il Novelli e Care  
gnato alla stessa pena di mesi tre  
ciascuno e nelle spese; non che  
delle Commissioni proferite durante il  
dibattimento, e così.

Martinati  
Novelli  
Caregnato

Sulla condanna del R. b. Ottavio Bell  
colla quale fu respinta la istanza  
della difesa di appiarsi il giudi  
zio con alla decisione del ricorso

le in passaggio.

Data Ordinanza del 27. Ottobre 1868,  
colla quale fu respinta l'istanza della  
diocesi di la lettera delle dimissioni  
del Colletti.

Data Ordinanza del sud. giorno colla  
quale fu respinta l'istanza della  
diocesi di non darsi lettera delle di-  
misioni del Cozzani precedente al  
l'Antonietti.

Data Ordinanza del 28. Ottobre 1868,  
colla quale fu respinta l'istanza del  
del diocesi e fu ordinata lettera di tutte  
le dimissioni del continuato Colletti.

Data Ordinanza del giorno sud. colla qua-  
le fu respinta l'istanza della diocesi  
sa di darsi lettera dei Documenti ed  
altri atti della causa prima lettera  
dizione dei Testimoni.

Data Ordinanza del 30. Ottobre 1868,  
colla quale fu respinta l'istanza del  
la diocesi che non fosse udito il  
Testimone Sante. Gaetano.

Data Ordinanza del di 2. Novembre  
1868, colla quale fu respinta la istan-  
za della diocesi perché fossero conve-  
nute le parole che sulla lista dei te-  
stimoni stavano a fianco di S. G. Hilli.

Bayreuth ed altri.

- Dalla Presidenza del dì 3. Novembre 1869  
colla quale fu respinta l'istanza della  
donna perche fosse ammessa al già  
Quartiere Civili di rispondere a tutte  
le Interrogazioni che gli pubblici poteri face.
- Dalla Presidenza del 4. Novembre 1869, col  
la quale fu respinta l'istanza della di  
donna di chiedere quale l'assistenza al  
dibattimento i giudici Istruttori Legg.  
Candi e Marchetti.
- Dalla Presidenza del 9. Novembre 1869,  
colla quale fu respinta l'istanza della  
donna per procedersi alla emanazione  
del cadavere dello Scotti.
- Dalla Presidenza del 5. Novembre 1869,  
colla quale fu respinta l'istanza  
della donna, perche fosse proceduto  
contro i Costantini Gallucci Felice  
e Giovanni Giovanni.
- Dalla Presidenza del 6. Novembre  
presente, colla quale fu respinta l'istanza  
della donna per l'emanazione  
palla Commissione d'Inchiesta della  
Camera del certificato del Dott. Faralli.
- E dalla Presidenza del dì 8. Novem-  
bre 1869, colla quale fu respinta l'istanza  
della donna per procedersi anzi-

non procedersi contro il Cavaliere Bonomi;  
Saranno adibiti dal Pubblico Ministero  
Si richiama di nominare a suo tempo  
gli Avvocati, i quali esamineranno la  
loro difesa e produrranno nei termini  
della Legge i motivi del proposto  
atto di Appello.

Fatto, confermato, se sono sottoscritti:

Ca. Antonio M. Antinori  
Ca. Cristiano Garquato  
Ca. Giuseppe Ghiselli  
Ca. M. Liviano Mandi.

Per copia conforme per  
M. Liviano Mandi



K

Polizia Provinciale di ...  
del Dipartimento -

~~Il~~ ~~Commissario~~

proprio che  
hanno vicinamente  
latte e il latte  
di del processo  
habitu, e che  
menzionate in  
D'ora in  
comuni in  
per viticole  
al Comitato  
Sino

Il Comitato delibera -

1.<sup>o</sup> Concedersi quelle istanze dell' on. Lobbia - e del Procurat. gen.<sup>le</sup> alle Corti d' Appello di Firenze - se domandate. riservare del procedimento;

2.<sup>o</sup> Dovuti per altro cogliere - quest' occasione per incaricare una Giunta speciale composta di sette membri di riferire sulla interpellazione dovuta all' art. 14<sup>o</sup> dello Statuto intorno alla estensione della prerogativa parlamentare;

Amministrazione

Approvato dal Comitato  
nel 29. novembre 1889.

Il Comitato delibera preliminarmente la ~~il~~  
~~inibizione~~ degli atti del procedimento  
penale contro il deputato Cristiano  
Lobbia nella loro integrità e in vista  
la Commissione, che non deve ver-  
~~osservata~~  
~~di inibizione~~ di farne l'usuale fatto  
tutti quegli atti che possono intor-  
pere le attribuzioni e le prerogative della  
Camera e quindi di riferire in Comitato  
privato per le sue ulteriori deliberazioni.

Pissacini  
Spantigati  
Viner

# CAMERA DEI DEPUTATI

## A U T O R I Z Z A Z I O N E

a procedere contro i deputati

CRISTIANO LOBBIA E MAIORANA CUCUZZELLA

*Comunicata alla Camera  
nella seduta del 23 novembre 1869*

Firenze, il 19 novembre 1869.

*A S. E. il presidente della Camera dei deputati.*

Il sottoscritto si dà l'onore di trasmettere alla E. V. l'unita istanza del procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze (corredata della sentenza emessa dal tribunale civile e correzionale in questa città sedente, e degli atti di appello prodotti dal deputato Lobbia e dai signori Martinati ed altri), con cui si domanda l'autorizzazione a procedere in grado di appellazione contro il detto deputato Cristiano Lobbia, con preghiera di promuovere dalla Camera gli opportuni provvedimenti.

Anche il procuratore generale alla Corte di appello di Catania chiede l'autorizzazione a procedere contro il deputato barone Salvatore Maiorana-Cucuzzella, imputato di assassinio, giusta i documenti che fra breve saranno trasmessi; e però anche su questa domanda V. E. si compiacerà promuovere dalla Camera gli opportuni provvedimenti.

*Il ministro*  
V I G L I A N I .

Firenze, il 17 novembre 1869.

*Al Ministero di giustizia e grazia e dei culti.*

Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il ministro guardasigilli una sua rappresentanza alla Camera dei deputati con cui chiede l'assenso della medesima per poter procedere in giudizio di appello contro il deputato maggiore Cristiano Lobbia.

Egli si riserva poi di far tenere entr'oggi, o al più tardi domattina, a S. E. copia della sentenza proferita contro il detto signor Lobbia e contro i signori Martinati, Caregnato e Novelli, non che della dichiarazione d'interposizione di appello fatta da questi tre ultimi.

*Il procuratore generale*  
A. AVET.

## ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

*Onorevoli Signori,*

Il sottoscritto, procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, ha l'onore di esporvi:

Che nella causa penale per simulazione di delitto, promossa dal Ministero pubblico contro i signori Cristiano Lobbia, Antonio Martinati, Cristiano Caregnato, Giuseppe Novelli e Carlo Benelli, emanava il 15 corrente mese sentenza di questo tribunale civile e correzionale, portante condanna del contumace Lobbia ad un anno di carcere militare, di Martinati a sei mesi di carcere ordinario, e di Caregnato e Benelli a tre mesi della stessa pena.

Che avendo questi tre ultimi, tutti presenti alla orale discussione della causa, dichiarato di voler interporre appello da quella sentenza, la loro dichiarazione, giusta l'articolo 403 del Codice di procedura penale, giova al signor Lobbia, e pone il Ministero pubblico nella condizione di doverlo chiamare a far parte del giudizio da seguire avanti la Corte di appello, promovendo la di lui citazione come imputato avanti la Corte medesima.

Che però, attesa la sua qualità di deputato, ciò non potrebbe compiersi, durante la Sessione del Parlamento, senza il previo consenso della Camera.

Il sottoscritto si rivolge quindi alle Signorie Vostre chiedendo che loro piaccia accordare l'autorizzazione necessaria perchè il deputato signor Cristiano Lobbia possa essere giudicato in grado di appello sulla fattagli imputazione di simulazione di delitto.

Li 17 novembre 1869.

A AVET.